



TRIBUNALE DI CUNEO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone di

Dott. P.G.D. Albengo
Dott. Ruggiero Berardi
Dott.ssa Chiara Martello

Presidente
Giudice Relatore
Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza virtuale del 19 aprile 2024, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. FATTI DI CAUSA

1.1. La società [REDACTED] ha proposto reclamo contro l'ordinanza resa dal Tribunale di Cuneo il 18 marzo 2024, con cui è stato disposto il sequestro conservativo di tutti i beni, mobili, immobili e crediti, richiesto da [REDACTED] fino alla concorrenza della somma di euro 38.770.641,646. La cautela richiesta da [REDACTED] si inserisce nell'ambito di una più ampia e complessa vicenda che trae origine da crediti vantati da [REDACTED] nei confronti dello Stato della Libia, derivanti da diversi contratti di appalto stipulati con lo Stato Libico tra la fine degli Anni Settanta e gli Anni Novanta, la cui riscossione è stata preclusa dalle note vicende geo-politiche che hanno interessato la Libia. Relativamente a tali crediti, [REDACTED] aveva ottenuto, nel 2016, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo reso dal Tribunale di Roma; il titolo è stato fatto valere nell'ambito di una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi promossa dinanzi al Tribunale di Roma da altro creditore dello Stato Libico, Enrico Giamminuti, e nella quale [REDACTED] è terzo pignorato, in quanto debitore a sua volta dello Stato della Libia, per il pagamento di accise *ex lege* n. 7/2009, attuativa del Trattato di Bengasi, sottoscritto con la Libia nel 2008. Non avendo [REDACTED] rilasciato la dichiarazione *ex art.* 548 c.p.c., il Tribunale di Roma aveva ritenuto integrata la *ficta confessio* e per l'effetto aveva assegnato, tra l'altro, a [REDACTED] le predette somme dovute da [REDACTED] allo Stato della Libia, con ordinanza resa il 23 settembre 2018 e integrata da successiva ordinanza del 15 ottobre 2018.

1.2. Nel corso di tale procedura esecutiva, [REDACTED] aveva esperito opposizione agli atti esecutivi *ex art.* 617 c.p.c. – nonché opposizione ad ulteriori procedure esecutive di pignoramento presso terzi, promosse sia da [REDACTED] che da altri creditori – dichiarata inammissibile dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Roma e, da ultimo, anche dalla Corte di Cassazione. Assumendo, pertanto, la definitività dell'ordinanza di assegnazione di somme originariamente emessa dal Tribunale di Roma nella procedura recante r. 20812/2016, [REDACTED] aveva notificato atto di precetto sulla scorta di tale titolo, promuovendo nuovo pignoramento presso terzi (BNL) nei confronti di [REDACTED] per l'importo



di euro 38.770.641,646, cui aveva fatto seguito l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione di Roma con cui è stato ordinato al terzo pignorato, Banca Nazionale del Lavoro, di pagare detta somma in favore di [REDACTED]

2. IL SEQUESTRO RICHIESTO DA [REDACTED]

2.1. La società [REDACTED] invocando l'insussistenza dei debiti nei confronti della Libia – e pertanto difettando, a suo dire, il presupposto fondante l'azione esecutiva introdotta da [REDACTED] – ha promosso il procedimento cautelare volto ad ottenere il sequestro dei beni della creditrice fino alla concorrenza della ridetta somma. L'azione cautelare è strumentale all'eventuale recupero del credito, ritenendo per l'effetto insussistente la *causa solvendi* sottesa all'ordinanza su cui [REDACTED] fonda l'azione esecutiva e conseguentemente ritenendo ammissibile una generale azione di accertamento negativo del credito e correlativa ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., in cui rientra, secondo la ricostruzione di [REDACTED] anche il trasferimento di un credito in assenza di *causa solvendi*. Allegando la violazione dei canoni di buona fede e correttezza – ritenendo [REDACTED] consapevole della dedotta insussistenza dei debiti di [REDACTED] con lo Stato della Libia – la ricorrente della prima fase aveva altresì invocato, quale azione del successivo giudizio di merito, il risarcimento di tutti i danni per aver agito *in executivis* in difetto di normale prudenza.

2.2. A sostegno dell'istanza di cautela e del *fumus boni iuris*, [REDACTED] ha allegato, pertanto, la dedotta insussistenza di debiti nei confronti della Libia, costituiti dalle accise dovute allo Stato Libico ai sensi della richiamata Legge n. 7/2009, di ratifica del Trattato di Bengasi e, per l'acquisto di petrolio greggio, anche per il tramite del NOC (National Oil Corporation), compagnia petrolifera dello Stato Libico e soggetto giuridico distinto da quest'ultimo, ed anche in ragione delle dichiarazioni negative rese da [REDACTED] in altre procedure esecutive. [REDACTED] ha allegato, altresì, l'inidoneità dell'ordinanza di assegnazione delle somme a far sorgere crediti inesistenti, richiamando la disciplina sulla cessione del credito ex art. 1260 c.c. e la conseguente facoltà del debitore ceduto di sollevare le eccezioni opponibili al creditore cedente, ritenendo in ogni caso proponibile, al di fuori del contesto del processo esecutivo, una generale azione di accertamento negativo del credito, richiamando sul punto la giurisprudenza della Corte Costituzionale, in particolare la sentenza n. 172/2019. Quanto al *periculum in mora*, [REDACTED] ha allegato l'entità del credito rispetto al patrimonio di [REDACTED] insufficiente a garantire l'eventuale ripetizione, paventando il rischio della stessa continuità aziendale della società resistente.

3. LE DIFESE DI [REDACTED] NEL PROCEDIMENTO CAUTELARE

3.1. Il sequestro è stato concesso con decreto *in audita altera parte*. Si è, quindi, costituita [REDACTED] contestando fermamente la sussistenza dei presupposti della cautela e, in particolare, premettendo in via generale l'inammissibilità dell'iniziativa processuale di [REDACTED] – in ragione della conclusione della procedura esecutiva, della definitività dell'ordinanza di assegnazione delle somme e dell'esaurimento dei rimedi oppositivi promossi da [REDACTED] nell'ambito della procedura esecutiva –, ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio e per materia del Tribunale di Cuneo, ritenendo competente il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Roma; in secondo luogo, ha contestato l'ammissibilità dell'azione prospettata da [REDACTED] quanto all'accertamento dell'inesistenza dei propri debiti nei confronti della Libia, in ordine al quale era intervenuto il giudicato della Corte di Cassazione, che aveva ritenuto definitiva la *ficta confessio* ex art. 548 c.p.c., maturata per i beni detenuti da [REDACTED] e pignorati dall'altro creditore precedente, Enrico Giamminuti; in



terzo luogo, ha evidenziato l'inammissibilità, per violazione del *ne bis in idem*, della domanda di **I** avente ad oggetto, sostanzialmente, l'accertamento della illegittimità dell'azione esecutiva che aveva condotto all'emissione dell'ordinanza di assegnazione. Nel merito, la resistente ha contestato la sussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* – quanto alla dedotta inesistenza dei rapporti di debito tra **I** e lo Stato della Libia – rilevando come non vi fosse stata alcuna prestazione non dovuta, contestando altresì la sussistenza del *periculum in mora* e allegando, a tal fine, la propria solidità economica e patrimoniale, avendo peraltro proseguito la propria attività nonostante il mancato incasso di tali ingenti somme.

4. L'ORDINANZA DI SEQUESTRO DEL TRIBUNALE DI CUNEO

4.1. All'esito dell'udienza di discussione, il Tribunale di Cuneo ha confermato il decreto reso *inaudita altera parte*, disponendo il sequestro di tutti i beni della società **G** fino alla concorrenza dell'importo di euro 38.770.641,646. Quanto alle eccezioni preliminari, il Giudice della prima fase ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza per territorio, ritenendo astrattamente ammissibile l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. – con conseguente radicamento della competenza per territorio del Tribunale di Cuneo – richiamando la natura endoesecutiva degli accertamenti condotti nel corso del procedimento di espropriazione presso terzi, in particolare per quanto concerne l'accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c., destinato a concludersi con ordinanza produttiva di effetti ai soli fini dell'esecuzione in corso ed impugnabile nelle forme previste dall'art. 617 c.p.c., come tale non idonea ad assumere efficacia di giudicato e che pertanto non avrebbe precluso la facoltà, all'esito di un pagamento spontaneamente o coattivamente eseguito al creditore procedente da parte del terzo pignorato, che questi potesse validamente introdurre un giudizio di accertamento negativo del credito e di correlativa ripetizione dell'indebito, accertando, con efficacia di giudicato, che il credito non esisteva e che pertanto non poteva essere oggetto di pignoramento e di assegnazione. Il Tribunale ha richiamato sul punto la pronuncia della Corte Costituzionale n. 172/2019 che, nell'affermare l'insussistenza di una violazione delle norme dell'art. 111 co. 6 e co. 7 Cost. da parte dell'art. 549 c.p.c., ha riaffermato il principio in forza del quale il procedimento esecutivo è destinato a concludersi con ordinanza che, pur succintamente motivata, è suscettibile di essere impugnata nelle forme e nei modi previsti dall'art. 617 c.p.c., come confermato dalla giurisprudenza di legittimità e che, nondimeno, resta ferma la facoltà del terzo pignorato di esercitare successiva azione di ripetizione per indebito oggettivo.

4.2. Sulla scorta delle predette osservazioni, il Tribunale ha, altresì, ritenuto che non si fosse formato il giudicato in ordine agli effetti della *ficta confessio*, ascritti alla mancata dichiarazione di **I** ai sensi dell'art. 548 c.p.c., proprio in ragione della attuale struttura del procedimento esecutivo, dovendosi invece ritenere formato il giudicato in ordine alla regolarità e alla validità della procedura esecutiva e alla correttezza dell'ordinanza di assegnazione del credito, fondata sulla *ficta confessio*, ma con valenza esclusivamente endoesecutiva. Del pari, l'eccezione della odierna reclamante in ordine alla insussistenza di un pagamento da ripetere è stata ritenuta infondata dal Tribunale, ciò in quanto la procedura esecutiva ha la funzione di soddisfare le ragioni del creditore non per effetto del ricavato della vendita, ma attribuendo la titolarità del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo, in conformità al disposto dell'art. 553 c.p.c., in forza del quale si realizza un mutamento soggettivo dell'obbligazione dovuta dal terzo pignorato, che realizza



lo scopo dell'espropriazione forzata, non ostando a tale conclusione il disposto dell'art. 2928 c.c. – che prevede che il diritto dell'assegnatario verso il debitore si estingue con la riscossione del credito assegnato – previsione il cui effetto è solo di diritto sostanziale di attribuire all'assegnazione del credito pignorato l'effetto di un trasferimento con efficacia pro solvendo.

4.3. Tanto premesso in ordine alle questioni preliminari, quanto alla valutazione del *funus boni iuris*, il Tribunale ha, in primo luogo, rilevato la legittimità dell'iniziativa di [REDACTED], che aveva validamente azionato il titolo esecutivo ottenuto nei confronti della Libia, intervenendo nella procedura esecutiva promossa da altro creditore, ritenuta pienamente legittima ed esente da violazione di legge o dei principi di buona fede e correttezza dal Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Roma, all'esito dei diversi giudizi di opposizione introdotti da [REDACTED] non potendo imputarsi al creditore procedente la negligenza di [REDACTED] quanto alla mancata dichiarazione ex art. 548 c.p.c., cui il G.E. aveva assegnato valore di *ficta confessio*. Attesa pertanto la piena legittimità dell'iniziativa di [REDACTED], sorretta da valido titolo esecutivo, il Tribunale della prima fase ha, pertanto, ritenuto irrilevanti sotto il profilo risarcitorio le diverse iniziative della creditrice che avevano preceduto l'intervento nella procedura esecutiva promossa da altro creditore; la prima, conclusa con ordinanza con cui il G.E. di Roma aveva rigettato le domande di accertamento dell'obbligo del terzo, all'esito di un ordinario giudizio in applicazione delle normali regole di riparto dell'onere probatorio – ritenuto non assolto in tale giudizio da parte della creditrice – e l'altra procedura esecutiva in cui [REDACTED] aveva rinunciato all'esecuzione prendendo atto delle dichiarazioni negative dei terzi, circostanza che non rende illegittimo l'intervento in altra procedura esecutiva, con conseguente insussistenza del *funus boni iuris* in ordine all'azione di risarcimento del danno.

4.4. Il Tribunale, nella prima fase, ha invece ritenuto l'ammissibilità dell'azione generale di ripetizione di indebito, involgente l'incidentale accertamento della insussistenza del credito dello Stato della Libia nei confronti di [REDACTED] costituito dalle accise di cui all'art. 5 della legge n. 7 del 2009 di ratifica del Trattato, nonché per tutte le somme dovute in favore dello Stato della Libia per il tramite del NOC, anche a titolo di corrispettivo per l'acquisto di petrolio greggio raffinato dall'[REDACTED] in Italia, non ostando a tal fine le dichiarazioni negative rese dall'[REDACTED] e l'ordinanza di rigetto di accertamento dell'obbligo del terzo, aventi natura endoesecutiva e applicative di principi processuali diversi da quelli vigenti nel giudizio di merito a cognizione piena, anche in punto di distribuzione dell'onere probatorio, atteso che nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo incombe sul creditore procedente l'onere di provare l'esistenza del credito, diversamente dal giudizio di accertamento negativo in cui è l'attore in ripetizione a dover dar dimostrazione della inesistenza del credito e considerato altresì che, secondo i consolidati canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere probatorio gravante su chi intende far valere in giudizio un diritto non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", anche attraverso la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni.

4.5. Sulla scorta di tali premesse, il Giudice della prima fase ha ritenuto, in primo luogo, sussistente il *funus*, quanto alla invocata inesistenza delle ragioni di credito della Libia nei confronti di [REDACTED], richiamando l'art. 5 legge n. 7/2009, concernente la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del Trattato di Bengasi del 2008, oneri per



iniziative speciali in favore del popolo libico che l'Italia si era impegnata ad eseguire, ma che, ha rilevato il Tribunale, non comportavano alcun trasferimento *immediato* o *mediato* di fondi, tantomeno da [REDACTED]. In ordine alle somme dovute allo Stato della Libia anche per il tramite del NOC, il Tribunale ha ritenuto fondato il rilievo evidenziato da [REDACTED] il NOC è soggetto giuridico distinto dallo Stato della Libia, con la conseguenza che, al più, sarebbe tale società a essere debitrice per i corrispettivi e per i diritti concessori di estrazione petrolifera. Del pari, il Giudice della prima fase ha valorizzato le risultanze della relazione della società di revisione dei conti KPMG, nonché le "Relazioni sui pagamenti ai Governi" per gli anni 2016/2017 e la "Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30.06.2018", per evidenziare l'entità delle imposte e *royalties* già versate alla Libia a vario titolo, tra cui approvvigionamenti e sfruttamento giacimenti, e concludendo, all'esito di tale valutazione sommaria, per l'insussistenza di posizioni debitorie di [REDACTED] nei confronti dello Stato Libico.

4.6. Quanto al *periculum*, il Giudice della prima fase ne ha ritenuto parimenti la sussistenza, in particolare quanto al rischio di mancata restituzione dell'ingente importo oggetto di sequestro da parte di [REDACTED] ritenendo che i flussi finanziari correnti non consentissero di ipotizzare che la società potesse far fronte a tale obbligazione pecuniaria, né potendo ragionevolmente ipotizzarsi che [REDACTED] una volta riscosso l'ingente credito per il quale aveva ottenuto il decreto ingiuntivo nel 2016 – lo accantonasse per l'eventualità di doverlo in futuro restituire, non risultando in ogni caso paralizzata l'operatività corrente produttiva e finanziaria della società.

5. IL RECLAMO DI [REDACTED]

5.1. Avverso l'ordinanza di sequestro ha proposto reclamo [REDACTED] che, in via preliminare, ha riproposto l'eccezione di incompetenza per territorio e per materia del Tribunale di Cuneo, ritenendo competente il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Roma, venendo in evidenza questioni aventi diretta connessione con il processo esecutivo e rientrando nella competenza del G.E. romano la questione relativa all'accertamento del credito sotteso alla pretesa di [REDACTED], veicolata da [REDACTED] con il giudizio di opposizione e avente ad oggetto il titolo su cui tale pretesa si fonda, ovvero l'ordinanza di assegnazione delle somme resa dal Tribunale di Roma il 23 settembre 2018. Sempre in via preliminare, la reclamante ha eccepito la nullità del sequestro per difetto di integrazione del contraddittorio, mancando in giudizio il contraddittore di [REDACTED] ovvero lo Stato della Libia, nei cui confronti soltanto avrebbe potuto essere esperita l'azione di arricchimento. Ancora, in via preliminare, [REDACTED] ha eccepito l'inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento per difetto di residualità, avendo [REDACTED] già esperito tutti i rimedi necessari per contestare la pretesa della reclamante, nonché l'inammissibilità dell'azione di [REDACTED] in ragione della definitiva efficacia assunta dalla *ficta confessio* ascritta alla mancata dichiarazione di [REDACTED] ai sensi dell'art. 548 c.p.c., questione su cui si è espressa da ultimo la Corte di Cassazione con sentenza n. 33938/2022, con cui è stato definito il giudizio di opposizione proposto da [REDACTED] ai sensi dell'art. 617 c.p.c. contro l'ordinanza di assegnazione, conformemente ai principi di certezza del diritto. Da ultimo, correlativamente, parte reclamante ha eccepito l'inammissibilità dell'azione per violazione del principio del *ne bis in idem*, quanto alle ragioni proposte da parte reclamata a sostegno della propria prospettazione, trattandosi di questioni già proposte negli altri giudizi di opposizione introdotti dinanzi al Tribunale di Roma.



5.2. Nel merito, parte reclamante ha contestato la sussistenza del *juris boni iuris*, ritenendo corrette le valutazioni del Giudice della prima fase in ordine alla insussistenza dell'azione risarcitoria e censurando, invece, l'ammissibilità dell'azione di indebito arricchimento, ritenuta insussistente tanto la residualità quanto la inesistenza di un valido titolo che giustificasse *ab origine* l'arricchimento, avendo [REDACTED] agito in forza di titolo esecutivo legittimo ed efficace, censurando altresì la errata valutazione, da parte del Giudice della prima fase, dell'efficacia della *ficta confessio*, confermata all'esito del giudizio di opposizione e della pronuncia resa dalla Corte di Cassazione e con effetto *erga omnes* e non solo circoscritta al procedimento esecutivo, all'esito del giudizio di opposizione, nonché la errata individuazione dell'*accipiens* in [REDACTED] in luogo dello Stato della Libia, ciò in quanto Conicos è titolare di un valido titolo esecutivo, legittimamente azionato per il soddisfacimento del proprio credito e al quale sono del tutto estranei le vicende e i rapporti tra [REDACTED] e lo Stato della Libia, che da tale vicenda potrebbe aver tratto un indebito vantaggio economico e nei cui confronti ENI è legittimata ad agire con azione di indebito.

5.3. Ulteriore profilo di censura attiene alla valutazione del Giudice della prima fase in ordine alla insussistenza delle ragioni di credito dello Stato della Libia nei confronti di [REDACTED], relativamente al quale, ancora una volta, parte reclamante ha invocato la formazione del giudicato in conseguenza dei giudizi di opposizione svolti da [REDACTED] e conclusi con le declaratorie di rigetto o di inammissibilità, peraltro confermata nel giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione, allegando a tal fine l'esistenza di importanti accordi commerciali tra la Libia, il NOC ed [REDACTED] per l'approvvigionamento e l'estrazione del petrolio e per gli investimenti su tale territorio, rilevando, altresì, la peculiare natura giuridica del NOC, compagnia petrolifera libica istituita nel 1970 e il cui capitale è interamente detenuto dalla Libia, che attraverso tale soggetto controlla le attività estrattive e di commercio di idrocarburi, incassando per conto dello Stato libico le relative imposte e royalties.

5.4. Quanto, infine, al *periculum in mora*, la reclamante ne ha parimenti contestato la sussistenza, eccependo in primo luogo come la misura cautelare fosse stata emessa priva di indicazione della misura degli interessi applicati alle somme oggetto di sequestro e censurando la valutazione del Giudice della prima fase in ordine alla insufficienza dei flussi finanziari di cassa di [REDACTED] a garantire l'eventuale ripetizione delle somme oggetto di sequestro, allegando a tal fine elementi da cui desumere la solidità della situazione patrimoniale e finanziaria della società: un ingente capitale sociale, la consolidata presenza in Libia, la capacità di proseguire l'attività aziendale pur in mancanza di ingenti introiti quali quelli derivanti dai crediti oggetto del presente contenzioso, come, peraltro, accertato da proprie relazioni di parte, con conseguente piena solvibilità della società reclamante.

6. LE DIFESE DI [REDACTED] NEL PROCEDIMENTO DI RECLAMO.

6.1. Si è costituita [REDACTED] p.a., contestando in primo luogo le eccezioni preliminari di incompetenza per territorio e per materia, essendo l'azione diretta ad accertare l'insussistenza del credito dello Stato della Libia nei confronti di [REDACTED] invocando la piena ammissibilità dell'azione, fondata sul presupposto dell'esistenza e della validità dell'ordinanza di assegnazione del 23 settembre 2018, come peraltro affermato dalla richiamata pronuncia della Corte Costituzionale n. 172/2019. Del pari, ha ritenuto non necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dello Stato della Libia, essendo



parte del procedimento cautelare il solo soggetto nei cui confronti il provvedimento cautelare deve essere attuato.

6.2. Nel merito, la reclamata ha evidenziato la corretta valutazione del giudice della prima fase in ordine alla sussistenza del *fumus*, quanto alla ritenuta insussistenza delle ragioni di credito della Libia nei confronti di [REDACTED] non essendovi alcun debito di [REDACTED] per effetto delle accise di cui alla Legge n. 7/2009, trattandosi di addizionale sull'imposta dei redditi delle società versata in Italia, insistendo nel rilievo della insussistenza di rapporti commerciali con la Libia e con il NOC, rilevando come le attività in tale Stato fossero condotte da [REDACTED] BV, società di diritto olandese con sede in Amsterdam. Quanto al *periculum in mora*, ha valorizzato le stesse affermazioni di [REDACTED] in ordine alla situazione di difficoltà e del pericolo per la continuità aziendale, richiamando propria perizia di parte in ordine alla insufficienza degli incassi della società reclamante a far fronte al fabbisogno finanziario, ritenendo inconferente il richiamo alla solidità delle altre società del gruppo. La reclamata [REDACTED], pertanto, concluso per il rigetto del reclamo.

6.3. La trattazione del procedimento si è svolta nelle forme dell'udienza virtuale a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., mediante deposito di note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza.

7. SULLE QUESTIONI PRELIMINARI POSTE DA [REDACTED]

7.1. **Incompetenza per territorio. Infondatezza.** Occorre, in primo luogo, esaminare le due eccezioni preliminari svolte da [REDACTED] prima, di incompetenza per territorio del Tribunale di Cuneo, essendo asseritamente competente il Tribunale di Roma, e la seconda avente ad oggetto il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dello Stato della Libia. Entrambe le eccezioni sono infondate. Quanto all'eccezione di incompetenza per territorio, si deve osservare che la norma dell'art. 669 *bis* c.p.c. prevede che, prima dell'inizio della causa di merito, la domanda cautelare si propone dinanzi al giudice competente a conoscere del merito. Sotto tale profilo, è indubbio che l'azione sottesa alla cautela invocata da [REDACTED] da quella volta all'accertamento negativo del credito della Libia nei confronti di [REDACTED] e la correlativa azione di indebitato ex art. 2033 c.c., svolta nei confronti di [REDACTED]. In tal senso deve, pertanto, ritenersi corretta la valutazione del Giudice della prima fase, in ordine alla competenza per l'azione così come proposta da [REDACTED] con la conseguenza che la competenza deve ritenersi radicata in base ai normali criteri di collegamento ex artt. 19 e 20 c.p.c.-. Le medesime considerazioni possono essere svolte in ordine alla eccepita violazione del divieto del *ne bis in idem*, atteso che l'azione di accertamento negativo del credito e di ripetizione dell'indebitato, in astratto, è destinata ad operare al di fuori del processo esecutivo e – fatte salve le considerazioni che più avanti verranno svolte sul punto – sulla scorta della pronuncia della Corte Costituzionale n. 172/2019, che, come innanzi già rilevato, ha affermato la facoltà per il terzo pignorato di introdurre un ordinario giudizio per la ripetizione di indebitato.

7.2. **Necessità di integrazione del contraddittorio. Infondatezza.** Quanto alla eccepita necessità di integrazione del contraddittorio con lo Stato della Libia, parimenti il rilievo deve ritenersi infondato. Tanto in considerazione della struttura del procedimento cautelare, essendo parti necessarie di questo, come correttamente rilevato dalla reclamata [REDACTED] le sole parti nei cui confronti il provvedimento è destinato ad avere effetti e non avendo lo Stato della Libia alcun interesse in tal senso. A ciò si deve aggiungere che, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità “*la mancata partecipazione*



di un litisconsorte necessario in sede di reclamo cautelare, non rilevata dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio non costituisce una delle ipotesi tassative previste dall'art. 354, comma 1, c.p.c., per le quali resta viziato l'intero processo e impone, in sede di appello, l'annullamento, anche d'ufficio, della pronuncia emessa ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c., trattandosi di procedimento inidoneo ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale e influente nel successivo giudizio di merito" (Cass. Civ. n. 20020/2020).

7.3. La Suprema Corte muove dalla considerazione che la fase interdittale si conclude con provvedimento la cui operatività è circoscritta al tempo del giudizio di merito ed è destinato ad essere assorbito dalla decisione finale, con la conseguenza che la mancata partecipazione di un contraddittore necessario alla fase sommaria non ha alcuna rilevanza, qualora la parte abbia partecipato al successivo giudizio di merito; stesso a dirsi per quanto concerne la fase di reclamo, che non costituisce una fase necessaria del giudizio cautelare di prima istanza, ma solo un giudizio incidentale di riesame del provvedimento a contenuto cautelare, che si conclude con un provvedimento di carattere strumentale, la cui operatività è parimenti circoscritta al tempo del giudizio di merito e che è assorbito dalla relativa decisione.

8. *SUL FUMUS BONI IURIS*

8.1. In ordine al *fumus boni iuris*, si deve osservare quanto segue. Il sequestro conservativo è una misura cautelare di carattere patrimoniale finalizzata a tutelare i diritti creditorî, laddove vi sia il pericolo di dispersione da parte del debitore dei beni costituenti la garanzia del credito, ai sensi dell'art. 2740 c.c.. La concessione di tale misura è subordinata alla sussistenza, accertata sulla base di un'indagine sommaria, del *fumus boni iuris*, vale a dire di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa creditoria, e del *periculum in mora*, cioè del fondato timore di perdita della garanzia del credito vantato. Sotto il primo profilo occorre, dunque, valutare se la pretesa che l'attore intende far valere nell'ambito di un giudizio ordinario sia verosimilmente fondata. Tuttavia, prima ancora di valutare la probabile fondatezza della prospettata azione di merito, è necessario valutarne l'ammissibilità.

8.2. La questione dell'ammissibilità di un'azione di accertamento del credito del terzo pignorato al di fuori e dopo la conclusione della procedura esecutiva, invero, è stata affrontata e risolta più volte dalla Corte di cassazione, con un orientamento che può dirsi univoco e costante. Non constano, infatti, pronunce difformi. L'orientamento risale addirittura ai primi decenni del Novecento e non è mutato né a seguito dell'adozione del nuovo codice di rito nel 1940, né in forza delle successive modifiche normative che hanno interessato l'esecuzione forzata (modifiche del 2009, 2012, 2014 e 2015, citate più avanti). Il principio generale è quello della stabilità dei risultati dell'esecuzione forzata dopo la conclusione del relativo procedimento, al di fuori delle ipotesi in cui la illegittimità dell'esecuzione risulti ritualmente, sia pure eventualmente a posteriori, a seguito dell'accoglimento di opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi (tempestivamente proposte) a cui non sia seguita la sospensione dell'esecuzione, oppure a seguito della caducazione del provvedimento giurisdizionale provvisoriamente esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione.

8.3. Appaiono di particolare rilievo le considerazioni di carattere generale svolte da Cass. 3 luglio 1969 n. 2434 (che richiama Cass. 13 gennaio 1937 n. 87 e 22 giugno 1955 n. 1942),



laddove sottolinea che *“l'esecuzione forzata, diretta da un magistrato, costituisce esplicazione di attività giurisdizionale e, come tale, deve sfociare in un provvedimento che conclude una fase processuale, imprimendo alle attività esplicitate un crisma di definitività”*. Approfondendo tale impostazione, l'organo nomofilattico ha, altresì, rilevato che la legge non attribuisce efficacia di giudicato al provvedimento conclusivo del procedimento esecutivo, in coerenza con le caratteristiche di quest'ultimo, che non si svolge nel contraddittorio delle parti e non tende a un provvedimento di merito avente contenuto decisorio, e tuttavia sancisce la irrevocabilità dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione, una volta che essi abbiano avuto esecuzione. La definitività dei risultati dell'esecuzione, d'altra parte, è insita nella chiusura di un procedimento svoltosi con il rispetto di forme idonee a salvaguardare gli interessi contrapposti delle parti, nel quadro di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, ed è basata sul concetto di preclusione, più ampio di quello di giudicato.

8.4. Il caso esaminato è analogo a quello oggi in contestazione e la Corte di Cassazione ha escluso l'ammissibilità proprio di un'azione di ripetizione di indebito contro il creditore precedente o intervenuto, proposta per ottenere la restituzione di quanto riscosso in sede di distribuzione della somma ricavata dall'espropriazione, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata. Sulla base di analoghe premesse, la sentenza 9 giugno 1981, n. 3714 ha affermato che i motivi di nullità della procedura esecutiva debbono essere fatti valere con gli strumenti giuridici previsti dalla legge, nel giudizio di espropriazione forzata, restando preclusa l'esperibilità di autonoma azione delle parti interessate, mediante separato giudizio. In tal senso, va ricordato che il processo esecutivo ha lo scopo di assicurare la soddisfazione concreta dei diritti e, quindi, può comportare anche attività materiali dirette a surrogare l'inerzia dell'obbligato, ma non si esaurisce comunque in queste attività; ne costituiscono, invece, parti essenziali anche i provvedimenti adottati dal giudice che dirige l'esecuzione, a garanzia della legittimità dell'attività esecutiva, nel cui procedimento sono inseriti ampi spazi di contraddittorio.

8.5. In questo quadro è stato sottolineato il ruolo svolto dall'istituto dell'opposizione agli atti esecutivi, giudizio di cognizione attraverso cui viene assicurato, ad iniziativa sia del debitore che degli altri soggetti partecipanti al procedimento esecutivo, il controllo della legittimità dell'esecuzione, non solo dal punto di vista formale o meramente procedurale, ma anche dal punto di vista sostanziale (cfr. Cass. Civ. n. 7036/2003). Del resto, il giudice dell'esecuzione compie un'attività giurisdizionale che ha per oggetto il controllo delle situazioni giuridiche attive e passive del creditore e del debitore nell'ambito del processo esecutivo (Cass. 10 settembre 1996 n. 8215) e con l'opposizione agli atti esecutivi possono farsi valere non solo i vizi di formazione dell'atto, ma anche quelli dipendenti dalla violazione di norme che ne disciplinano il contenuto (Cass. 20 marzo 1993 n. 2072). Conseguentemente, da un lato, può ribadirsi che l'esecuzione forzata è circondata da un sistema di garanzie volte ad assicurarne, a tutela di tutti i partecipanti, la legalità e la corrispondenza ai fini che essa deve perseguire, e, dall'altro, deve sottolinearsi come ammettere la proposizione, dopo la conclusione dell'esecuzione e la scadenza dei termini per le relative opposizioni, di azioni, come quelle di ripetizione dell'indebito o di arricchimento senza causa, volte a contrastare gli effetti dell'esecuzione stessa – sostanzialmente ponendoli nel nulla o limitandoli – è in contrasto sia con i principi ispiratori del sistema, sia con le regole specifiche relative ai modi e ai termini delle opposizioni esecutive. Ammettere la ripetizione dell'indebito vorrebbe dire presupporre



che sia possibile riqualificare, mediante un diretto ed esclusivo riferimento alle norme di diritto sostanziale regolanti i rapporti tra le parti, i fatti che possono costituire i fatti come momenti del procedimento esecutivo. *“Attraverso questo tipo di procedimento - piuttosto artificioso, per la verità - può solo apparentemente mascherarsi l'effettiva portata dell'operazione, che consiste in realtà nel contrastare, nel porre nel nulla, gli atti del procedimento esecutivo, ormai inoppugnabili (...) tale azione costituirebbe un'impropria contestazione dell'esecuzione ormai irrevocabilmente compiuta”*. (Cass. 7036, cit.).

8.6. Per i motivi testè esposti, è del tutto inconferente la precisazione di ~~non~~ di non voler contestare l'ordinanza di assegnazione, ma di voler procedere con un'autonoma azione di accertamento, senza intaccare il provvedimento finale dell'esecuzione. Innanzitutto, la giurisprudenza della Cassazione, come si approfondirà ulteriormente in seguito, non assicura stabilità al solo provvedimento finale della procedura esecutiva, ma piuttosto ai suoi effetti concreti, cioè all'assetto di interessi che questo realizza. Permettere un'azione di accertamento negativo che costringa il creditore a restituire quanto ha ricevuto all'esito della procedura esecutiva sarebbe contrario a ciò che la Corte di legittimità insegna da sempre. Inoltre, porre in discussione l'esistenza del debito del terzo, che è l'elemento basilare e fondamentale su cui si fonda l'espropriazione presso terzi, altro non sarebbe, in sostanza, che una contestazione della legittimità della stessa procedura esecutiva, che invece si è condotta e conclusa nel rispetto delle regole sue proprie e dei diritti di difesa di tutti i soggetti coinvolti.

8.7. Questa impostazione di fondo è stata sempre ribadita dalla Cassazione e risulta particolarmente approfondita da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7708 del 02/04/2014, Rv. 630352 - 01, la quale ha osservato che *“se, come nessuno ha mai dubitato, quello esecutivo non cessa di essere un ordinario processo, esso deve allora restare assoggettato, al fine di assicurarne l'intrinseca intima coerenza e la stessa funzionalità e garantire adeguatamente tutti i soggetti coinvolti, esclusivamente ad un sistema chiuso e rigido di rimedi interni suoi propri”*. Il processo esecutivo ha, d'altronde, lo scopo non di accertare dei diritti, ma di attuare quelli già accertati, nè dà luogo a statuizioni assistite dalla forza del giudicato, visto che quell'accertamento e quest'ultima sono propri della giurisdizione cognitiva e presuppongono una controversia. Ma se il giudicato risponde ad un'esigenza di certezza, quale indefettibile connotato della tutela del diritto azionato in giudizio, è giocoforza ammettere che anche il processo esecutivo esige la stabilità dei suoi atti (cfr. sent. Cit.). *“Se è vero, infatti, che la giurisdizione esecutiva è sì ausiliaria o servente rispetto a quella cognitiva, essa - ed il processo esecutivo con cui si estrinseca - ne costituisce però e pur sempre l'indefettibile complemento ed anzi la garanzia di concreta effettività. Ed una stabilità degli effetti, come nel processo cognitivo è garantita - sul piano formale - dal sistema chiuso delle relative impugnazioni e dalla preclusione anche sostanziale derivante dal mancato o dal vano esperimento delle medesime, così analoga stabilità degli effetti propri e tipici del processo esecutivo (...) va ricondotta alla tassatività dei rimedi avverso gli atti di quello ed alla preclusione che deve derivare dal mancato esperimento di essi”*. La sentenza non fa che ribadire concetti già più volte affermati e cioè che *“la definitività dei risultati dell'esecuzione (...) è insita nella chiusura di un procedimento svoltosi con il rispetto di forme idonee a salvaguardare gli interessi contrapposti delle parti, nel quadro di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti ... ed è basata sul concetto di preclusione, più ampio di quello di giudicato”* (Cass. 3 luglio 1969, n. 2434, cit.; in senso analogo: Cass. 9 giugno 1981, n. 3714; Cass. 9 aprile 2003, n. 5580; Cass. 14 luglio 2009, n. 16369; Cass. 8 maggio 2003, n. 7036; Cass. 18 agosto 2011, n. 17371).



8.8. Vi è dunque, un'esigenza di legalità intrinseca dell'attività giurisdizionale, la quale implica, a sua volta, che sia possibile e sufficiente, ma è proprio stesso di necessità, per i soggetti che se ne ritengano lesi, reagire all'interno del processo e coi mezzi apprestati dall'ordinamento, affinché il risultato finale possa presumersi conforme a diritto. *"Il sistema processuale, in definitiva, non può consentire neppure in astratto la sopravvivenza di pretese di tutela dagli effetti pregiudizievoli dei suoi atti al di fuori delle azioni tipiche a tanto destinate"* (Cass. Civ. n. 7708/2014). Pertanto, colui che intenda contestare la legittimità di un atto del processo esecutivo nel quale ha assunto la qualità di parte ha l'onere, inteso in stretto senso tecnico, di dispiegare i relativi strumenti processuali con le forme e le modalità previste dalla disciplina di rito; in mancanza, egli decade dalla possibilità di fare valere le relative ragioni. Soltanto nel caso eccezionale in cui egli non abbia incolpevolmente avuto la possibilità di azionare tempestivamente i rimedi endoprocessuali previsti potrà ammettersi una rimessione in termini per proporre il rimedio tipico, se il processo esecutivo ancora pende, o un'azione autonoma – purché ne ricorrano tutti i presupposti – se il processo esecutivo è terminato.

8.9. Nel caso di specie, [REDACTED] non solo è stata messa in condizione di esperire tutte le opposizioni endoprocessuali, ma le ha pure esperite, a nulla rilevando che alcune di esse siano state dichiarate inammissibili, in quanto tardive. Infatti, si infrangerebbe contro elementari ed intuitive esigenze di certezza del diritto, di speditezza e di economia processuale la soluzione di negare ad un soggetto un'azione interna al processo se non l'ha dispiegata entro un certo termine e riconoscergliene un'altra, estranea al processo, praticamente in ogni tempo (in questo senso, v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7708 del 02/04/2014, Rv. 630352 – 01). Il citato orientamento è stato, poi, riconfermato a seguito delle modifiche operate negli anni 2012-2015 (dapprima con la legge 24 dicembre 2012, n. 228, poi dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella legge 10 novembre 2014, n. 162, ed infine dal d.l. 27 giugno 2015, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 132); peraltro, la sentenza n. 26702 del 2018 è particolarmente significativa e chiara laddove afferma che contro l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione provvede sulle questioni in ordine alla contestata dichiarazione del terzo l'unico rimedio esperibile sia quello dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; e ciò vale (come espressamente affermato dalla Suprema Corte nella menzionata pronuncia) anche per il terzo pignorato e per far valere qualunque vizio, compresa ogni questione sull'esistenza della situazione creditoria assoggettata all'esecuzione, cioè del credito pignorato. D'altronde non si configura alcuna lesione dei diritti dei partecipanti al procedimento esecutivo, in quanto a seguito dell'opposizione si instaura un accertamento a cognizione piena, con tutte le garanzie previste dalla legge (*"L'accertamento con le regole della cognizione piena sull'esistenza della situazione giuridica pignorata è previsto che avvenga in via oppositiva ai sensi dell'art. 617 cod. proc. Civ. e tale modalità diventa necessariamente il mezzo necessario per provocare detto accertamento"*; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26702 del 23/10/2018, Rv. 651168 – 01).

8.10. L'orientamento risulta riaffermato, di recente, anche dalle Sezioni unite (Cass. Sez. U, Sentenza n. 28387 del 14/12/2020, Rv. 659870 - 01) che, ribadito il principio della indefettabilità della tutela giurisdizionale esecutiva, quale principio ispiratore dell'ordinamento, e l'esigenza imperativa di ripristinare il diritto violato dall'inadempimento del debitore (e quindi di portare a compimento in modo efficace ed effettivo l'esecuzione), afferma che nel processo esecutivo per espropriazione il principio di necessaria effettività



ed efficacia della tutela giurisdizionale si estrinseca nell'apprestamento di un sistema che privilegia la stabilità degli atti di un processo che appaia a seguito delle regole sue proprie: *“tutti gli atti ed i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, in quanto necessariamente funzionalizzati all'ordinato sviluppo della sequenza procedimentale in cui si inseriscono, producono di per sé soli gli effetti loro propri e la stessa progressione del processo, non appena venuti a giuridica esistenza, tanto da potersi qualificare come intrinsecamente definitivi in forza della loro sola pronuncia (...) Una tale intrinseca definitività degli atti del processo esecutivo non è inficiata da un sistema di rimedi, assistiti da rigorosi termini decadenziali...”*.

8.11. Il medesimo principio è stato successivamente ripreso da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22854 del 20/10/2020: *“Ogni questione relativa alla validità ed efficacia dell'aggiudicazione e della vendita forzata deve essere fatta valere tanto dalle parti del processo esecutivo quanto dall'aggiudicatario, nell'ambito del processo esecutivo stesso, attraverso i rimedi impugnatori ad esso connaturali (e, quindi, in primo luogo attraverso l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.), non potendo ritenersi ammissibile una autonoma azione di ripetizione (in tutto o in parte) del prezzo di aggiudicazione, nei confronti dei creditori che hanno partecipato al riparto ovvero del debitore al quale sia stato attribuito l'eventuale residuo (e comunque qualsiasi azione volta a contestare l'efficacia della vendita forzata ovvero il prezzo della stessa), al di fuori del processo esecutivo, se non in via eccezionale, previa dimostrazione, da parte di chi la proponga, che l'esperimento dei rimedi endoesecutivi non gli era in alcun modo possibile prima della definitiva chiusura della procedura esecutiva, in ragione della data in cui era insorta la effettiva e concreta possibilità di far valere la causa di invalidità, nonostante una condotta improntata all'ordinaria diligenza. Ritiene la Corte che il principio in questione ... abbia senz'altro validità generale...”*.

8.12. Più di recente, Cass. 27677/2022 ha ricordato che il processo esecutivo assolve alla primaria funzione di soddisfare le ragioni del creditore, affinché questi, attraverso l'intervento del giudice, possa ottenere celermente quanto dovuto dal debitore esecutato; per raggiungere tale obiettivo – che è corollario dei principi fondamentali del giusto processo e della sua ragionevole durata ex art. 111 Cost. – il legislatore ha strutturato un procedimento idoneo ad assicurare la sicurezza e la stabilità degli effetti del provvedimento conclusivo, il che impone che eventuali irregolarità occorse nelle fasi della procedura esecutiva debbano emergere entro un tempo circoscritto e mediante l'impiego dei rimedi processuali appositamente prescritti. Il sistema processuale, dice la Corte, *“non può consentire neppure in astratto la sopravvivenza di pretese di tutela dagli effetti pregiudizievoli dei suoi atti al di fuori delle azioni tipiche a tanto destinate. E deve concludersi nel senso che colui il quale intenda contestare la legittimità di un atto del processo esecutivo nel quale ultimo ha assunto la qualità di parte ha l'onere, inteso in stretto senso tecnico, di dispiegare i relativi strumenti processuali, con le forme e le modalità previste dalla disciplina di rito; in mancanza, egli decade dalla possibilità di fare valere le relative ragioni. (...) E' l'esigenza di stabilità degli atti dell'esecuzione forzata (e, in particolare, dell'acquisto in executivis: Cass., Sez. U, Sentenza n. 21110 del 28/11/2012, Rv. 624256-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3709 del 08/02/2019, in motivazione) ad imporre l'inammissibilità di un'azione autonoma (cioè distinta dai rimedi tipici del processo di esecuzione forzata) – se proposta da una delle parti legittimate all'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. – volta a contrastare gli effetti dell'esecuzione stessa, sostanzialmente ponendoli nel nulla o limitandoli”*.

8.13. Con l'ordinanza n. 17021 del 14/06/2023 (Sez. 3 Rv. 668123 – 01) la Corte, in un caso di accoglimento dell'opposizione (tempestivamente proposta, ma cui non era seguita la sospensione dell'esecuzione) dopo la chiusura della procedura esecutiva, ha ribadito il principio generale di stabilità dell'ordinanza di assegnazione, affermando che *“L'annunciata*



conclusione non collide con l'immanente esigenza di stabilità dell'ordinanza di assegnazione (recte, dell'assetto di interessi da essa delineato), ovvero con il connesso principio di irripetibilità, e di provvedimenti conclusivi delle procedure esecutive - della sua tendenziale definitività, della impossibilità cioè di pretese di tutela esperibili successivamente alla chiusura del procedimento volte a porne in discussione la validità degli atti o degli effetti". Ma è la stessa sentenza (Cass. n. 33938/2022) emessa a seguito dell'opposizione di [REDACTED] nell'esecuzione di cui si tratta, a ribadire ancora una volta e in modo inequivocabile i concetti di cui sopra: "L'eventuale insussistenza dei presupposti per l'assegnazione dei crediti pignorati, anche in relazione alle condizioni per la maturazione della cd. ficta confessio di cui all'art. 548 c.p.c., poiché si risolve nell'illegittimità di un atto di esecuzione e, segnatamente, dell'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c., va sempre e comunque fatta valere nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. e, di conseguenza, nel termine perentorio previsto da tale norma, senza eccezioni (...). A maggior ragione deve, dunque, ritenersi che - nei casi, come quello qui in esame, in cui il terzo (cioè [REDACTED] n.d.r.) sia stato regolarmente posto a conoscenza del procedimento esecutivo ed abbia colpevolmente omissso di rendere la dichiarazione di quantità - tutte le altre possibili contestazioni, relative tanto agli ulteriori presupposti della cd. ficta confessio, quanto, in generale, alla legittimità del provvedimento che dispone l'assegnazione, (anche queste ultime consentite, secondo l'indirizzo di questa Corte), debbano essere sempre avanzate nelle medesime forme e nel medesimo termine, secondo la regola generale per la contestazione degli atti del processo esecutivo dettata dall'art. 617 c.p.c. (cfr., in proposito, con riguardo a limiti, presupposti e termini per la proposizione delle opposizioni avverso l'ordinanza di assegnazione emessa a seguito della mancata dichiarazione di quantità: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30090 del 26/10/2021, in motivazione)".

8.14. E tale orientamento ha trovato corretta applicazione anche nei giudizi di esecuzione e di opposizione che si sono svolti tra le odierne parti. Sul punto si era già pronunciato chiaramente, nel procedimento di opposizione a precetto instaurato da [REDACTED] sia il giudice dell'esecuzione (laddove affermava che "l'ordinanza di assegnazione costituisce un titolo esecutivo giudiziale, che non poteva essere messo in discussione, per vizi di rito o di merito, se non con i rimedi impugnatori suoi propri..."), sia il collegio del Tribunale di Roma, IV sezione civile, 11.12.2019, laddove affermava che "quanto alle doglianze relative all'inesistenza del credito oggetto di assegnazione, le stesse andavano necessariamente fatte valere con l'impugnazione avverso l'ordinanza che quel credito ha, invece, ritenuto sussistente; in mancanza di tale impugnazione, ovvero in caso di sua tardività, resta preclusa la possibilità di contestare ulteriormente il titolo (per tutte v. Cass. Civ. 20 novembre 2012)".

8.15. Il principio di stabilità degli effetti dell'esecuzione e di preclusione di ogni azione esterna successiva ha trovato riconoscimento pieno e continuo nella giurisprudenza di legittimità ed è costantemente recepito anche dalla stragrande maggioranza della giurisprudenza di merito; tanto basta per una prognosi assolutamente negativa sul *funus boni iuris*, dovendosi ritenere palesemente inammissibile l'azione che [REDACTED] intende proporre ed in forza della quale ha richiesto la cautela anticipatoria. Tuttavia, per un'esigenza di completezza si passerà ad esaminare la posizione dal punto di vista della reclamata, anche per come accolta dal giudice della prima fase. A sostegno della tesi di [REDACTED] sono state citate principalmente tre pronunce di legittimità, due delle quali richiamate anche nel provvedimento oggetto di reclamo, ossia Cass. 6021/2018, Cass. 23123/2022 e Cass. 272/2021, nonché una pronuncia del giudice delle leggi (C. cost. 172/2019). Le citate sentenze, peraltro, non scalfiscono minimamente l'uniforme e consolidato orientamento di cui si è detto.



8.16. La prima sentenza (Cass. 6021/2018), infatti, si riferisce al sistema normativo anteriore al 2012 ed è stata citata al solo fine di evidenziare le modifiche apportate successivamente dal legislatore alla disciplina dell'espropriazione. La seconda (Cass. n. 23123/2022) viene, invece, invocata per rimarcare che vi è stata una degradazione dell'accertamento da processo di cognizione ad incidente endoesecutivo, subprocedimento interno alla procedura espropriativa, attribuito per funzioni al giudice dell'esecuzione e definito con una ordinanza priva di ogni efficacia panprocessuale, per definizione inidonea alla formazione di un giudicato sull'*an* o sul *quantum* del debito del terzo nei confronti dell'esecutato. Viene, poi, riportato nel provvedimento un passaggio che si assume determinante per accogliere la tesi di Eni e cioè che *"Ne è esclusa (si parla dell'ordinanza di assegnazione; ndr), in maniera assoluta, un' idoneità al giudicato sostanziale sul complesso delle relazioni di diritto sostanziale intercorrenti tra ogni e ciascuna delle parti in lite; come ineludibile corollario, nemmeno prospettabile si palesa qualsiasi interferenza (declinabile come litispendenza oppure come ragione di sospensione per pregiudizialità) tra l'incidente endoesecutivo e giudizi o procedimenti di cognizione, in altra sede svolti, concernenti il credito dell'esecutato verso il terzo"*.

8.17. Va osservato che la riportata affermazione non confligge affatto con il granitico orientamento della Corte di Cassazione innanzi richiamato, secondo cui una volta accertata l'esistenza del credito in sede esecutiva (tantopiù se sono stati esperiti tutti i rimedi "interni"), l'ordinanza di assegnazione (con i suoi effetti) non può più essere messa in discussione, almeno nei confronti del creditore assegnatario, con successive iniziative del terzo pignorato. Innanzitutto, occorre osservare come le argomentazioni svolte dalla giurisprudenza di legittimità a sostegno della menzionata tesi sono incentrate sull'ordinanza emessa a seguito degli accertamenti in contraddittorio, anche con il terzo, di cui all'art. 549 c.p.c., dunque senza tener conto che la successiva, eventuale, fase di opposizione ex art. 617 c.p.c. si conclude con una sentenza di cognizione piena, impugnabile in cassazione e suscettibile di passaggio in giudicato. E allora, a ben vedere, se dal sistema che emerge all'esito delle riforme del 2012-2015 deriva, come precipitato logico, che l'ordinanza di assegnazione non abbia efficacia panprocessuale o di giudicato, non è men vero che l'esperimento dei procedimenti di opposizione interni dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, che si conclude con sentenza, e che la mancata attribuzione della natura di giudicato è richiesta proprio per la coerenza del principio generale e consolidato anche nel nuovo sistema normativo. Se l'ordinanza avesse natura di giudicato, si potrebbe verificare un contrasto a seguito della sentenza emessa in accoglimento di un'opposizione tempestivamente proposta (ma decisa dopo la chiusura dell'esecuzione, perché il giudice non aveva sospeso in via cautelare l'esecuzione). E' anche per questo che non si può attribuire efficacia di giudicato al provvedimento con cui termina l'esecuzione, ma, poiché è altrettanto indubbio che il provvedimento finale dell'esecuzione diventa intangibile, non solo formalmente, ma anche nei suoi effetti sostanziali nei confronti del creditore, la Corte ha dovuto fare riferimento al diverso concetto di preclusione, che pur non intaccando la natura dell'ordinanza (che non "fa giudicato"), pur tuttavia ne sancisce la definitività (tanto formale, quanto sostanziale) una volta che siano state definitivamente decise tutte le opposizioni endoprocedimentali tempestivamente proposte (oppure qualora queste non siano state proposte nei termini o siano state dichiarate inammissibili).

8.18. D'altronde, si tratta di un'interpretazione che la Corte ha dovuto adeguare, pur rimanendo sempre fermo il principio di intangibilità dei risultati dell'esecuzione, proprio a



tutela delle parti (diverse dal creditore) del procedimento esecutivo. Se la Corte avesse, infatti, confermato la teoria del giudicato, per l'accertamento che il giudice compie all'interno della procedura esecutiva (nella vigente disciplina lo stesso effettua un accertamento, almeno in prima battuta, di tipo sommario), avrebbe frustrato i diritti degli opposenti ogni qual volta, come si è osservato, l'opposizione fosse stata accolta dopo la chiusura dell'opposizione (non sospesa). Peraltro, non avrebbe neanche potuto dire che avevano effetto di giudicato solo le sentenze definitive emesse a seguito di opposizione, perché in tal caso avrebbe potuto pregiudicare i diritti del creditore tutte le volte che gli altri partecipanti non avessero proposto alcuna opposizione. Anzi, avrebbe favorito condotte scorrette e dilatorie degli eventuali opposenti, a cui sarebbe convenuto non presentare opposizione, attendere la chiusura dell'esecuzione e poi procedere con un accertamento ordinario in sede post ed eso-esecutiva. Ma ciò è proprio quello che la Corte ha sempre voluto evitare, sia per il principio di definitività formale e sostanziale del risultato dell'esecuzione forzata, sia per il principio di "chiusura" della stessa e cioè della necessità che tutte le questioni attinenti allo scopo dell'espropriazione, che è quello della soddisfazione del creditore, venissero risolte all'interno della stessa procedura. Al contrario di quanto sostiene la reclamata, dunque, il sistema attuale non sconfessa i principi da sempre seguiti dalla corte di legittimità sulla definitività degli effetti dell'esecuzione, ma, come si è visto, li rafforza. D'altronde, appare evidente che se si lasciasse aperta ad ogni tempo la possibilità per il terzo di contestare l'esistenza e l'entità del suo debito, non solo sarebbero frustrati lo scopo e la funzione dell'esecuzione (volta alla soddisfazione definitiva delle ragioni creditorie), ma vi sarebbero fondati dubbi di costituzionalità della normativa ai sensi dell'art. 111 Cost., anche per violazione del principio di ragionevole durata del processo e di certezza ed effettività della tutela dei diritti.

8.19. D'altro canto, il sistema delineato dalla giurisprudenza di legittimità non lede alcun diritto di difesa del terzo pignorato, che ha la possibilità di inviare una dichiarazione scritta via PEC o a mezzo di raccomandata, ha ancora la possibilità di comparire all'udienza appositamente fissata per la sua dichiarazione, ha diritto di interloquire nel contraddittorio con il creditore all'interno della "nuova" procedura sommaria, che è reclamabile davanti al collegio, e, poi, ha ancora a sua disposizione le opposizioni esecutive, che instaurano ordinati giudizi di cognizione che si concludono con sentenza e che sono impugnabili per cassazione (e in relazione alle quali può chiedere la sospensione della procedura, con provvedimento del G.E. che è, a sua volta, reclamabile). Di fronte a tali garanzie, nell'interpretazione fornita dalla Suprema Corte, non è possibile ipotizzare una ulteriore azione esterna, senza limiti di tempo, quando l'esecuzione sia giunta al suo termine nel rispetto delle regole sue proprie e nel rispetto delle garanzie difensive per il terzo. Se il terzo incorre in plurime omissioni, per sua negligenza (*id est.* non provvede ad inviare la dichiarazione, non compare all'udienza appositamente fissata, non interloquisce, non svolge tempestivamente le opposizioni...), deve ritenersi che eventuali conseguenze negative ricadano su di lui e non sul creditore che ha agito diligentemente, nel rispetto delle regole del processo esecutivo. Tanto più che al terzo, come più avanti si rileverà, potrebbero sempre residuare, nei rapporti con il debitore principale esecutato, nei cui confronti non sembra operare il principio di preclusione, altre azioni o, quantomeno, quando ne ricorrano tutti i presupposti, la surroga ex art. 2036 c.c.



8.20. Occorre poi rilevare che, come evidenziato nelle motivazioni del provvedimento cautelare impugnato, il rapporto di interferenza esaminato è quello relativo a giudizi di merito già pendenti (non vi è dubbio che sia così, dato che la Corte parla di possibile "litispendenza" o "sospensione per pregiudizialità" e di giudizi "svolti", cioè riferibili al passato). In questo equivoco si annida l'errore del giudice di *prime cure*. Partendo dalla corretta premessa dell'assenza di interferenza tra eventuali giudizi di accertamento pendenti e l'accertamento endoesecutivo, il provvedimento impugnato si conclude, poi, rilevando che il terzo *"in esito all'esecuzione presso terzi con pagamento spontaneo o coattivo a favore del creditore procedente da parte del terzo pignorato – quest'ultimo possa legittimamente introdurre un giudizio di accertamento negativo del credito con ripetizione del pagamento indebito, che tale può rivelarsi perché – pur eseguito nell'ambito di una procedura esecutiva regolare – si accerta con efficacia di giudicato che non esisteva e quindi non poteva essere oggetto di pignoramento e di assegnazione"*. Orbene, tali conclusioni non possono ritenersi condivisibili alla luce del più volte richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

8.21. Esiste, per la verità, un'interpretazione logica e coerente di quanto affermato dalla Suprema Corte, che riconduce il citato passaggio nell'alveo dell'interpretazione consolidata. Innanzitutto, mentre è ben possibile che il sistema vieti la proposizione di un'azione successiva (attraverso, appunto, il sistema delle inammissibilità per preclusione, di cui si è detto), non esiste invece la possibilità (e nemmeno la ragione) di "bloccare" azioni di accertamento che siano antecedenti al processo esecutivo. Per cui ben può essere che, quando il creditore abbia iniziato e portato avanti l'esecuzione, possano essere già pendenti azioni di accertamento in sede ordinaria sull'esistenza di rapporti di debito-credito del "suo" debitore nei confronti di altri soggetti. Ciò posto, occorre, altresì, rilevare che tali azioni pendenti ben difficilmente potranno vedere coinvolto il creditore (successivamente) procedente, giacché egli è un soggetto ordinariamente indifferente rispetto ai rapporti di credito del suo debitore. Egli diventa interessato a tali rapporti solo ai fini di soddisfacimento del suo credito rimasto insoddisfatto e, quindi, solo nella successiva fase esecutiva, laddove agisca con espropriazione verso terzi. Il che già fa venir meno una possibile aporia del sistema delineato dalla Corte di Cassazione, secondo cui il provvedimento di assegnazione del credito del debitore principale nei confronti del terzo non può più essere messo in discussione (una volta esperiti o spirati i termini per i rimedi endoprocessuali) nei confronti del creditore.

8.22. Il creditore, infatti, è normalmente estraneo ai giudizi in corso tra il suo debitore e i debitori di quest'ultimo, ragion per cui anche un eventuale accoglimento (dopo la chiusura dell'esecuzione) di un'azione di accertamento negativa del terzo, iniziata prima dell'esecuzione, non farà stato nei suoi confronti, non essendo stato egli parte del relativo giudizio. Correlativamente, un provvedimento di assegnazione che si basi sull'accertata esistenza del credito (ai soli fini del soddisfacimento del creditore procedente) non si porrà in contrasto con il giudicato esterno, intervenuto tra diversi soggetti. Nemmeno si porrà un problema di incoerenza del sistema, posto che ove venisse riconosciuta – nei rapporti tra il debitore principale e il terzo pignorato – l'inesistenza del credito del primo verso il secondo in sede eso-esecutiva, al terzo rimarrebbe la possibilità di esperire un'azione autonoma nei confronti del debitore originario. Quello che il sistema delineato dalla giurisprudenza della Cassazione vieta, infatti, è il successivo esperimento di azioni dirette verso il creditore che



mirino, direttamente o indirettamente, a porre nel nulla gli effetti dell'esecuzione ormai definita e conclusa.

8.23. Accogliendo l'interpretazione propugnata dalla parte reclamata, dunque, non si avrebbe mai certezza di essere giunti alla fine e, pertanto, mai soddisfazione per il creditore, essendo sempre egli esposto a possibili azioni post esecutive, pur dopo l'esperimento di tutti i rimedi apprestati dall'ordinamento in sede espropriativa. La riforma del 2012-2015 ha avuto pacificamente come finalità quella di accelerare il processo esecutivo e con esso la soddisfazione del creditore, mentre una soluzione quale quella prospettata dalla reclamata si porrebbe evidentemente in contrasto con l'intenzione (soggettiva) del legislatore e con la stessa *ratio legis*. Al contrario, l'orientamento della Cassazione, che ha dovuto adeguarsi alla novella legislativa, mantenendo sempre gli stessi principi fondamentali, è più che coerente con lo spirito e la *ratio* della normativa per come attualmente strutturata.

8.24. Occorre, infine, svolgere un'ultima considerazione. Poiché non si può escludere in astratto che possa verificarsi – al momento dell'instaurazione della procedura esecutiva – la pendenza di una lite (tra *debitor* e *debitor debitoris*) in cui sia parte anche il creditore che poi procederà *in executivis*, si deve rilevare che anche in questo caso limite vi sarebbero spazi di tutela per il terzo e rimedi per evitare il formarsi di decisioni contrastanti. Così come il tempestivo esperimento di un'opposizione ex art. 617 c.p.c. ha effetto "prenotativo", ossia il suo eventuale accoglimento supera la preclusione collegata normalmente al provvedimento finale dell'esecuzione che sia stato nel frattempo emesso (per essere stata sfavorevole la prognosi "cautelare" del giudice dell'esecuzione sull'istanza di sospensiva), così si potrebbe ritenere che, nel caso per vero di scuola di un'azione di accertamento negativo pendente fra tutte le parti poi coinvolte nel processo esecutivo, il successivo accoglimento dell'azione e la declaratoria di insussistenza del credito possano in questo caso comportare una caducazione degli effetti dell'esecuzione. Sul punto specifico la Corte di Cassazione non sembra essersi ancora pronunciata, il che dimostra la assoluta rarità di eventualità di questo tipo. Ciò che è indubbio, peraltro, è che il precedente di legittimità citato si riferiva al solo caso della lite pendente e che, nel caso sottoposto all'esame di questo collegio, tale situazione di fatto è totalmente insussistente. Non vi sono ragioni, pertanto, per accogliere un'interpretazione (peraltro del tutto immotivata) che, lungi dal potersi dedurre da un precedente di legittimità, ne scardinerebbe anzi il consolidato ed univoco orientamento.

8.25. Avuto riguardo, poi, alla sentenza della Cassazione n. 272-2021 (citata in nota 20 da ) , tale pronuncia si riferiva al caso di improseguibilità ex art. 51 l.f. dell'azione esecutiva in caso di sopravvenuto fallimento, chiedendosi quale sorte dovesse avere l'accertamento dell'obbligo del terzo che fosse in corso (si era nel periodo anteriore alle modifiche del 2012 e pertanto in un momento in cui il predetto accertamento sospendeva il giudizio ed introduceva una fase di merito ad accertamento pieno). Ci si chiedeva, nella pronuncia in questione, se l'improseguibilità si estendesse al giudizio di merito in corso, ma non si assumeva alcuna decisione sul punto, dato che il ricorso veniva dichiarato inammissibile (sembra per difetto di analogia censura in appello). La Corte, in motivazione, dava atto di due orientamenti contrastanti sulla proseguibilità dell'azione di accertamento, affermando che verosimilmente (ma, appunto, la questione non formava oggetto di decisione per l'inammissibilità del ricorso) a seguito delle modifiche del 2012 tale proseguibilità non sarebbe più stata sostenibile, data l'efficacia endoesecutiva del relativo accertamento. Ma



ciò non significa affatto riconoscere o affermare che il terzo è legittimato ad un'azione di accertamento dopo la conclusione del processo esecutivo (e dei suoi accertamenti incidentali), perché, anzi, nel caso di specie il processo esecutivo non poteva più proseguire e, quindi, non poteva prodursi l'effetto preclusivo di cui si è detto in precedenza.

8.26. La Corte ha osservato che il giudizio di accertamento incidentale dell'obbligo del terzo – nella nuova disciplina – non avrebbe dovuto dichiararsi a sua volta improcedibile, bensì concludersi con il riconoscimento di un difetto sopravvenuto di interesse, dal momento che l'improseguibilità dell'esecuzione ex art. 51 Lf. rendeva irrilevante l'accertamento compiuto in quella sede, in quanto non opponibile al fallimento. La Cassazione, dunque, non ha affatto affermato quanto sostenuto da [REDACTED] e cioè l'esperibilità dopo la chiusura dell'esecuzione di un'azione di ripetizione dell'indebitato, ma ha adombrato (si ricorda che non fu oggetto di decisione, in quanto il ricorso fu dichiarato inammissibile) una soluzione non solo coerente con il sistema delle preclusioni, bensì addirittura paradigmatica di quell'orientamento. Il caso dell'intervenuto fallimento costituisce, invece, proprio uno dei "banchi di prova" della tenuta del sistema delineato dalla Corte. Tale sistema prevede che non si può esperire alcuna azione, dopo la conclusione del procedimento esecutivo, che in qualche modo sia volta a porre nel nulla gli effetti satisfattivi per il creditore, a condizione che la procedura si sia chiusa e si sia svolta regolarmente e che tutti i soggetti partecipanti siano stati messi in condizione di esercitare le proprie difese attraverso gli strumenti di tutela apprestati all'interno di detto procedimento. Letto al contrario, tale principio consente di affermare che non vi è alcuna preclusione ove il procedimento esecutivo non sia giunto al termine. Il sopravvenire del fallimento durante l'esecuzione comporta l'improcedibilità della stessa e dunque l'impossibilità di verificarsi dell'evento preclusivo (il provvedimento conclusivo della procedura), ragion per cui è evidente che in tal caso l'accertamento dell'obbligo del terzo non possa che avvenire in altra sede. E ciò è coerente (anzi ne costituisce un'efficace esemplificazione) anche con l'affermazione secondo cui i provvedimenti endoesecutivi sono inidonei al giudicato e privi di effetto "panprocessuale"; venendo meno il procedimento espropriativo, che diventa improseguibile, anche i provvedimenti e gli accertamenti effettuati dal giudice dell'esecuzione sono in qualche modo destinati a perdere efficacia, perché non possono più sfociare nel risultato finale dell'esecuzione.

8.27. Infine, va esaminata la sentenza della Corte costituzionale n. 172/2019. Occorre, innanzitutto, effettuare una breve premessa sulla funzione della magistratura ordinaria e su quella del giudice delle leggi. L'attività di interpretazione della legge, invero, è rimessa dalla Costituzione (art. 101, co. II) al giudice ordinario (e alla Corte di Cassazione *in primis*, data la sua funzione nomofilattica). La Corte costituzionale ha il compito, invece, di risolvere le controversie relative alla legittimità Costituzionale delle leggi, cioè il compito di stabilire se una norma, nell'interpretazione fornita dal giudice ordinario, sia o meno incostituzionale, eliminandola eventualmente dall'ordinamento. Ciò significa, in sostanza, che tra l'interpretazione data dalla Cassazione e quella data dalla Corte costituzionale è – pur tenendo conto dell'autorevolezza della seconda – senza dubbio la prima che deve prevalere, anche se il giudice non è comunque vincolato al precedente nel nostro sistema di *civil law*. Qualche problema si è posto, soprattutto in passato, per le sentenze della Corte costituzionale interpretative di rigetto, in cui si affermava la costituzionalità della norma se interpretata in un dato senso. In tali ipotesi ci si è chiesti se l'interpretazione della Consulta



fosse vincolante, ma anche in questo caso è stato escluso tale vincolo (*ex multis*, Cass. SS.UU. 22/1995), salvo per il giudice *a quo*, a cui è doverosamente imputata l'applicazione della norma nell'interpretazione ritenuta incostituzionale (C. Cost., ord. 23.05.1990, n. 268); in tutti gli altri casi il giudice conserva il potere-dovere di interpretare in piena autonomia le disposizioni di legge a norma dell'art. 101, comma 2, Cost., purché ne dia una lettura costituzionalmente orientata, ancorché differente da quella indicata nella decisione interpretativa di rigetto (Cass. SS.UU. 23016/2004).

8.28. L'attribuzione esclusiva del ruolo nomofilattico alla Corte di cassazione è stata ben precisata, nei suoi termini, da Cass. Sez. U, Sentenza n. 23016 del 2004, la quale ha anche precisato che *"...all'interpretazione prescelta dalla Corte costituzionale può attribuirsi soltanto il valore proprio di un precedente autorevole, sempreché, ovviamente, questo sia sorretto da argomentazioni persuasive, tali da indurre i giudici, nell'esercizio delle loro autonome funzioni, a condividerlo e a farlo proprio. In definitiva, non basta che il Giudice delle leggi definisca una certa interpretazione come costituzionalmente obbligata e la sola compatibile con le norme della Costituzione perché questa possa imporsi all'osservanza dei giudici, essendo questi tenuti autonomamente a verificare, con l'uso di tutti gli strumenti ermeneutici dei quali dispongono, se la norma possa realmente assumere quel significato e quella portata. E, qualora le premesse ermeneutiche della soluzione proclamata costituzionalmente obbligata travalichino i limiti dell'interpretazione letterale-logico-sistematica, i giudici hanno il dovere di non attenersi a quella soluzione, per la decisiva ragione che, in caso contrario, disapplicherebbero una norma vigente e arrecherebbero un vulnus ai principi di legalità e di soggezione alla legge"*.

8.29. La trattazione del tema richiederebbe ben altri spazi, rispetto a quelli consentiti all'interno di un provvedimento di natura cautelare, ma quanto esposto è sufficiente per trarre alcune conclusioni utili: – l'interpretazione della Corte costituzionale nei provvedimenti di rigetto non è mai vincolante; – all'interpretazione prescelta dalla Corte costituzionale può attribuirsi soltanto il valore proprio di un precedente autorevole, pienamente e liberamente valutabile da ogni giudice; – il valore proprio di un precedente autorevole può essere attribuito solo ove l'interpretazione della Corte costituzionale sia sorretta da argomentazioni persuasive (e, dunque, da un'apposita motivazione sul punto); – i giudici hanno il dovere di disattendere la soluzione prospettata dalla Corte costituzionale ogni qual volta tale soluzione sia immotivata e in conflitto con il diritto vivente (inteso nel senso di approdo interpretativo stabilizzato nella giurisprudenza; cfr. Corte Cost. 276/74; 55/96; 213/85; 192/05; 326/94; 28/2006; 41/2006 e molte altre).

8.30. Dunque, al di là della valutazione di autorevolezza, su cui ogni giudice è libero di decidere in piena autonomia, occorre rilevare che tale valore è subordinato, come peraltro è del tutto logico, all'espressione di una specifica ed approfondita motivazione, con ragionamento che il giudice può scegliere se condividere e fare proprio. Ove l'interpretazione sia, invece, esplicitata attraverso una semplice affermazione o non sia approfonditamente motivata, l'interpretazione perde totalmente la sua forza di precedente autorevole (pur se pronanante dal giudice delle leggi). Ebbene, nel caso di specie, si deve rilevare come l'affermazione della Corte secondo cui *"resta in facoltà del terzo pignorato anche il successivo esercizio di un'azione di ripetizione per indebito oggettivo"* non trovi nel corpo della sentenza un'adeguata motivazione e nemmeno una compiuta enunciazione, dato che non vengono specificate le ipotesi nelle quali tale azione sia esperibile, né nei confronti di chi. La Corte, nel periodo che precede la predetta affermazione, si limita a dire che *"Va, infine, considerato che – come testualmente precisato nell'ultimo periodo dello stesso art. 549 cod. proc. civ. –*



l'ordinanza in questione «produce effetti ai [soli] fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione» e non dà quindi luogo alla formazione di un giudicato sull'an o sul quantum del debito del terzo nei confronti dell'esecutato»; la Corte Costituzionale, dunque, sembra dedurre la possibilità di un'azione esterna e successiva alla fase esecutiva in base al disposto dell'art. 549 c.p.c., secondo cui l'ordinanza di assegnazione produce effetti ai (soli) fini dell'esecuzione. Orbene, non vi è chi non veda come la questione, che ha formato oggetto di disquisizione all'interno del presente procedimento cautelare, sia di una complessità tale per cui il sillogismo operato dalla Corte non possa in alcun modo qualificarsi come interpretazione autorevole e adeguatamente motivata. E ciò non solo per la sua brevità, ma anche per altri fattori, che mettono in dubbio altresì che il reale tenore dell'affermazione sia quello riportato da [REDACTED] e condiviso dal giudice cautelare.

8.31. *In primis*, occorre rilevare che l'esperibilità dell'azione esterna è collegata, dalla Corte Costituzionale, all'ordinanza di assegnazione, mentre nulla si dice per il caso che vi sia stata l'opposizione ex art. 617, la quale instaura un pieno accertamento di merito (Cass. 28387/2020, cit.), nel rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa delle parti (è la stessa Corte, due capoversi prima, a specificare – conformemente agli arresti della corte di legittimità - che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. non è limitata ai soli vizi formali). Procedimento, a seguito dell'opposizione, che si conclude con sentenza e che prevede la ricorribilità in cassazione. Per cui la Corte avrebbe potuto riferirsi al solo caso in cui non siano stati esperiti i rimedi endoprocessuali previsti dall'art. 617 c.p.c. e con ciò la questione sarebbe già di per sé conclusa, posto che [REDACTED] tali strumenti li ha attivati, più volte e con riferimento ad entrambe le procedure di pignoramento presso terzi. In secondo luogo, del tutto immotivato (e neppure comprensibile) è il riferimento all'azione di ripetizione per indebito oggettivo. Sulla utilizzabilità di una siffatta azione la Corte non spende una parola e, soprattutto, non spiega perché dovrebbe verificarsi sempre un indebito oggettivo, quando nella maggior parte dei casi di insussistenza del debito del terzo si avrà piuttosto, come nel caso di specie, un indebito di natura soggettiva. Si tratta di questione tutt'altro che secondaria, che sarà affrontata con maggior dettaglio più avanti. Ciò che si può osservare fin d'ora è che, in ogni caso, per l'esperimento di un'azione di ripetizione per indebito oggettivo devono sussistere – ovviamente - i requisiti "ordinari" per l'esperimento dell'azione stessa, giacché non può certo ritenersi, solo perché lo afferma la Corte costituzionale, che un'azione possa svolgersi in mancanza dei suoi presupposti. Per cui si potrebbe ritenere che la Corte ha inteso affermare che al terzo pignorato che non abbia reagito con gli strumenti endoprocessuali all'ordinanza processuale è consentito agire in via ordinaria e successiva e che può esperire un'azione di ripetizione per indebito oggettivo, ove ne ricorrano tutti i presupposti.

8.32. A ben vedere, nel caso di specie, non ci si trova né davanti all'ipotesi di mancata reazione all'ordinanza di assegnazione (perché [REDACTED] ha proposto molteplici opposizioni ex art. 617 c.p.c., contestando sempre anche l'esistenza del suo debito verso lo Stato libico), né di fronte ad un eventuale indebito oggettivo, perché, come si vedrà più avanti, anche ritenendo ipoteticamente ammissibile l'azione di accertamento proponenda dall'[REDACTED] e ipotizzando l'inesistenza del credito della Libia nei suoi confronti, non ci troveremmo comunque di fronte ad un indebito oggettivo, bensì ad un'ipotesi di indebito soggettivo *ex latere solventis*. Né si può fondatamente ritenere che sia possibile esperire un'azione di indebito oggettivo in un caso di indebito soggettivo sol perché lo afferma la Corte



Costituzionale in un *obiter dictum* privo di alcuna efficacia interpretativa vincolante. Deve comunque rilevarsi, per completezza, come l'affermazione della Corte Costituzionale non solo non avrebbe alcuna interferenza con il diverso caso in esame, ma non possa nemmeno costituire un precedente autorevole in assoluto; esso si porrebbe, se letto nel senso proposto da [REDACTED] in contrasto con il diritto vivente, come più volte e univocamente ribadito dalla Cassazione, la quale esclude l'esperibilità di un successivo giudizio di accertamento in tutti i casi in cui il terzo sia stato in condizioni di esperire i rimedi endoprocessuali, a nulla importando che nel caso concreto siano stati o no esperiti (o siano stati dichiarati inammissibili). Una volta che la procedura esecutiva si sia conclusa nel pieno rispetto delle sue regole ed abbia portato all'assegnazione della somma al creditore, nessuna azione che possa mettere in dubbio o caducare tale risultato è consentita nei confronti del creditore stesso. Pertanto, per quanto si è esposto ai paragrafi precedenti, la sentenza della Corte costituzionale, se interpretata nel senso propugnato da [REDACTED] non solo non costituirebbe un precedente autorevole, ma dovrebbe essere, al contrario, disattesa dal giudice ordinario.

8.33. Esiste, peraltro, un'interpretazione della predetta sentenza della Consulta che non si pone in contrasto con il diritto vivente. La stessa Corte di Cassazione, invero, ha successivamente cercato di dare una risposta all'affermazione della Corte costituzionale, laddove ha precisato, in un arresto successivo alla predetta pronuncia, che la tempestiva opposizione all'atto esecutivo, accolta dopo la chiusura dell'esecuzione (non sospesa), legittima la parte vittoriosa a proporre separata azione di ripetizione dell'indebitto ai sensi dell'art. 2033 c.c. (qui il riferimento all'indebitto oggettivo era dato dal fatto che si discuteva di un caso di assegnazione in misura diversa dal dovuto, per cui il trasferimento di denaro era oggettivamente indebitto nella parte eccedente il credito). Questa - nello sforzo interpretativo operato dalla Cassazione per non sconfessare la Corte costituzionale - è l'unica interpretazione razionalmente possibile sia da un punto di vista sistematico, sia nell'ottica del diritto vivente per come plasmato dalla Corte regolatrice. L'azione di ripetizione dell'indebitto (oggettivo o soggettivo, a seconda del caso concreto) non può essere esperita dal terzo pignorato per contrastare gli effetti di una procedura esecutiva già conclusa, se non per effetto di una decisione che, pur giunta dopo l'assegnazione, sia stata sollecitata attraverso una regolare e tempestiva opposizione endoprocedimentale ex art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. 26927/2018, pag. 9, cpv. 1). Resta il dubbio, e sarà interessante leggere la soluzione che la Cassazione adotterà, se stessa sorte debba essere assicurata alla sentenza definitiva di un giudizio di merito iniziato, anche nei confronti del creditore, prima dell'inizio dell'esecuzione. Ma la questione è, nell'ambito della presente controversia, del tutto irrilevante.

8.34. Due brevissime considerazioni, ancora, per giustificare la totale ininfluenza della decisione esaminata ai fini del presente procedimento cautelare. *In primis*, la sentenza della Consulta si riferisce al solo caso disciplinato dall'art. 549 c.p.c., mentre nel caso di specie l'ordinanza di assegnazione è basata sul disposto dell'art. 548 c.p.c.. Anzi, mentre per la decisione di legittimità dell'art. 549 c.p.c. la Corte spende le motivazioni che si sono esaminate, per quanto riguarda il diverso caso della mancata dichiarazione del terzo ex art. 548 c.p.c. la Corte dichiara espressamente inammissibile la questione. A prescindere da tutto quanto detto sopra, pertanto, risulta, altresì, incongruo che si richiami una



motivazione adottata per scrutinare una fattispecie diversa da quella oggetto del presente giudizio.

8.35. In secondo luogo, occorre anche rilevare che la Corte, nello scrutinare l'art. 549 c.p.c., che prevede l'accertamento del credito nelle forme sommarie (ma comunque rispettose del contraddittorio e con provvedimento motivato), sembra ritenere che il rispetto dell'art. 111 Cost. sia sufficientemente assicurato dagli strumenti oppositivi di cui all'art. 617 c.p.c., mentre, anche a tutto concedere alla tesi contraria a quella quivi patrocinata, il rimedio dell'azione di ripetizione sarebbe un qualcosa in più che non sarebbe invero necessario per la legittimità costituzionale della procedura di accertamento. Ciò pare desumersi in via interpretativa dalla stessa sentenza; ed invero, oltre al chiaro costruito semantico del punto 5.3, pare determinante il contenuto del successivo paragrafo 5.4, secondo periodo, ove la Corte afferma che *“Le considerazioni già svolte, in tema di attuata garanzia del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e con riguardo ai rimedi impugnatori a disposizione del terzo, escludono che questi, in quanto debitor debitoris, possa dirsi discriminato (rispetto ad ogni altro debitore esecutato), per il solo fatto che il creditore che agisce nei suoi confronti si avvalga di un titolo esecutivo già ottenuto nei confronti di un altro soggetto”*. Il preciso ed inequivocabile riferimento ai rimedi impugnatori, ritenuti, unitamente alla garanzia del contraddittorio e al diritto di difesa, sufficienti a garantire la piena rispondenza della norma ai principi costituzionali, esclude la necessità teorica dell'ulteriore diritto ad un procedimento di cognizione (che non può certo definirsi *rimedio impugnatorio*) successivo alla chiusura dell'esecuzione.

8.36. Per ulteriore dovere di completezza, occorre fare ancora qualche cenno alla giurisprudenza in materia di *ficta confessio*, dato che fino ad ora si è esaminato il problema dal diverso punto di vista dell'art. 549 c.p.c., e cioè del valore e dell'impugnabilità degli accertamenti incidentali del giudice dell'esecuzione sull'esistenza e sull'entità del credito, in presenza di una dichiarazione del terzo contestata dal creditore. Ebbene, non si può non prendere atto che la mancata dichiarazione del terzo ex art. 548 c.p.c. è trattata, dalla giurisprudenza, in maniera ancora più severa, ritenendosi limitati, in questo caso, gli stessi poteri del terzo in opposizione all'ordinanza di assegnazione. Ai casi di cui al terzo comma dell'art. 548 c.p.c. (*“se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”*), Cass. 30090/2021 aggiunge, a tutela del terzo, i casi di *“vizi propri”* del provvedimento di assegnazione, da esperirsi comunque con il rimedio dell'opposizione ex art. 617, co. II, c.p.c. (conf. Cass. 12470/2023). Cass. 16234/2022 è ancora più precisa e rigida, sul punto, affermando che *“In base all'art. 548 cod. proc. civ., se il terzo non rende alcuna dichiarazione nonostante la sua convocazione ad un'opposita udienza successiva alla prima e se l'allegazione del creditore (nell'atto di pignoramento) consente l'identificazione del credito pignorato, quest'ultimo va inteso come non contestato (ficta confessio) e il giudice dell'esecuzione procede alla sua assegnazione; in tal caso, il provvedimento conclusivo può essere impugnato dal terzo pignorato con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (e, segnatamente, con ricorso al giudice dell'esecuzione; v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17663 del 02/07/2019, Rv. 654675-01) soltanto se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del processo esecutivo per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. La dimostrazione delle predette circostanze costituisce presupposto indefettibile per l'ammissibilità dell'opposizione avverso l'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ. con cui il terzo propugna doglianze inerenti alla sussistenza e all'entità del credito oggetto della ficta confessio”*. E si deve rilevare che, tenuto conto dei suddetti limiti dei rimedi esperibili dal terzo che non abbia effettuato



la dichiarazione, la Corte di Cassazione (Cass. 16005/2023) ne ha fatto applicazione talmente rigorosa da ritenere che si versasse in ipotesi di mancata dichiarazione persino nel caso in cui questa fosse esistente, ma effettuata con formalità diverse da quelle previste dalla legge (nel caso di specie, la dichiarazione era stata trasmessa a mezzo telefax, invece che con pec o lettera raccomandata).

8.37. Quanto esposto al punto precedente rafforza, ancora una volta, la tesi dell'inaccoglibilità della domanda cautelare (in conseguenza dell' inammissibilità della sottostante azione di merito); le sentenze citate dalla reclamata a sostegno della propria tesi, infatti, oltre ad essere irrilevanti per quanto si è sopra esposto, sono anche inconferenti, perché prendono in esame l'ipotesi di cui all'art. 549 c.p.c., mentre nel caso di specie l'assegnazione ex 553 c.p.c. è stata fatta ai sensi dell'art. 548 c.p.c., che limita ancor più i rimedi esperibili dal terzo pignorato. Nondimeno, si deve rilevare che l' [REDACTED] ha comunque esperito tutti i rimedi ex art. 617 c.p.c. ed ha sempre contestato l'esistenza del suo debito verso la Libia, andando anche oltre quelli che erano i suoi poteri oppositivi. Non siamo, dunque, di fronte ad un possibile *volnus* dei diritti del terzo, ma, al contrario, di fronte ad un'esplicazione dei rimedi oppositivi che è andata ben al di là di quanto consentito dagli arresti della Corte di legittimità.

8.38. La inammissibilità dell'azione sarebbe ragione sufficiente per l'accoglimento del reclamo e la revoca del provvedimento cautelare; tuttavia, si ritiene opportuno affrontare tutte le questioni trattate nella fase monocratica, sia per la complessità delle questioni stesse, sia per il fatto che si sta riformando il provvedimento reclamato, sia ancora per ragioni di completezza. È bene, dunque, che questo collegio affronti tutte le tematiche sollevate e discusse dalle parti e che adotti, sui punti in questione, una motivazione chiara e, per quanto possibile in questa fase cautelare, approfondita. Ciò premesso, va osservato che anche l'azione di merito prospettata dalla ricorrente si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità univoca o, comunque, dominante e financo in contrasto con la chiara lettera della legge e con l'opinione maggioritaria della Dottrina (come si evidenzierà negli ulteriori paragrafi in cui si articola il presente provvedimento).

8.39. Da quanto risulta in atti (ricorso cautelare, memoria di costituzione nel reclamo, note di trattazione scritta), [REDACTED] intende promuovere un'azione di ripetizione per indebito oggettivo; non risulta, invece, che intenda anche promuovere l'azione di arricchimento senza causa, anche se la reclamante ha trattato questo argomento. Va premesso in via generale, riprendendo ancora una volta gli insegnamenti della Suprema corte, che *"Ipotizzare, d'altra parte, il ricorso all'azione di arricchimento (non proposta nel caso in esame), vorrebbe dire dare atto della non attaccabilità in via diretta dei risultati dell'esecuzione, e pretendere invece di prendere in esame le situazioni patrimoniali, conseguenti all'esecuzione, dei soggetti attivo e passivo e di confrontarle con le situazioni che si sarebbero presentate in caso di mancata attuazione della esecuzione forzata di cui si ipotizza la non obiettiva giustificazione, al fine di trarne le conseguenze di cui 2041 c.c.. Anche tale via indiretta di elusione delle conseguenze dell'esecuzione non appare ammissibile. L'accoglimento dell'azione di arricchimento, infatti, richiederebbe l'accertamento che lo spostamento patrimoniale attuato dalla compiuta esecuzione è privo di "giusta causa". Ciò potrebbe affermarsi solo con l'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione, che non è possibile al di fuori delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, oppure del giudizio di impugnazione o riesame del provvedimento giurisdizionale provvisoriamente esecutivo posto a base dell'esecuzione. Infatti, la circostanza che i provvedimenti pur inoppugnabili del procedimento esecutivo non diano luogo alla formazione della cosa giudicata sostanziale*



può consentire la soluzione in maniera diversa, in altri procedimenti giurisdizionali, delle questioni esplicitamente o implicitamente deliberate dal giudice dell'esecuzione, nel caso non autorizzato dalla legge, l'accertamento, in sede impropria, dell'illegittimità del provvedimento esecutivo inoppugnabile, poiché un simile accertamento si porrebbe in diretta contraddizione con tale inoppugnabilità. Nel caso in esame, in applicazione degli enunciati principi, deve essere dichiarata l'improponibilità (peraltro rilevabile anche d'ufficio) della domanda, formalmente qualificata come azione di ripetizione dell'indebitto, in quanto sostanzialmente diretta ad annullare in gran parte l'esecuzione forzata definitivamente conclusasi a favore dell'attuale ricorrente (Cass. 7036, cit.). Ciò detto e confermata ancora una volta la generale inammissibilità di un'azione esterna, vi è da chiedersi se, comunque, vi sarebbero stati i presupposti per l'esperimento delle predette azioni.

9. SEGUE: IN ORDINE AL FUMUS, AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO.

9.1. [REDACTED] intende proporre, nell'instaurando giudizio di merito, un'azione di ripetizione per indebitto oggettivo. Va ricordato, ancora una volta e in linea generale, che: "Il debitore espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebitto contro il creditore precedente per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata, atteso che la legge, pur non attribuendo efficacia di giudicato al provvedimento conclusivo del procedimento esecutivo, tuttavia sancisce la irrevocabilità dei relativi provvedimenti una volta che essi abbiano avuto esecuzione (art. 487 cod. proc. civ.), sicché la proposizione dell'azione di ripetizione dopo la conclusione dell'esecuzione e la scadenza dei termini per le relative opposizioni sarebbe in contrasto con i principi ispiratori del sistema e con le regole specifiche sui modi e sui termini delle opposizioni esecutive, con la conseguenza che la eventuale restituzione, successivamente all'esecuzione forzata, è correlabile solo ad una perdita di validità della procedura esecutiva legalmente accertata" (Cass. Sez. I, Sentenza n. 7036 del 08/05/2003, Rv. 562782 – 01; conf. 26927/2018). In ogni caso, anche prescindendo dalla predetta inammissibilità, l'azione di ripetizione dell'indebitto, a seguito di una sommaria delibazione in questa sede cautelare, appare infondata.

9.2. Si deve premettere che non è in discussione il credito di [REDACTED] verso lo stato della Libia, attestato da idoneo titolo esecutivo, e che, comunque, nell'azione di merito prospettata, [REDACTED] ha dichiarato che intende richiedere l'accertamento dell'inesistenza del proprio debito verso la Libia, non assumendo invece alcuna conclusione in relazione alla posizione debitoria intercorrente tra Libia e [REDACTED]; ciò significa che, ai fini che ci occupano, la valutazione di fondatezza dell'azione di ripetizione deve condursi in uno stato di fatto in cui il credito di [REDACTED] verso la Libia deve considerarsi esistente e non posto in dubbio (lo sarebbe comunque in virtù delle preclusioni endoesecutive, ma ora si sta valutando autonomamente la teorica fondatezza dell'azione di ripetizione).

9.3. Dunque, la fattispecie da scrutinare è la seguente: [REDACTED] vanta un credito verso la Libia e sottopone a pignoramento un asserito credito della Libia verso [REDACTED] che lamenta l'inesistenza di questo credito, ma nulla contesta circa il credito principale. Conseguenza è che sarebbe al più configurabile una ipotesi di *indebitto soggettivo*, ex art. 2036 c.c., che disciplina il caso di chi "ha pagato un debito altrui", mentre l'indebitto oggettivo presuppone che il debito/credito non esista *in assoluto*, nei confronti di nessuno dei tre soggetti (creditore, debitore, terzo pignorato). Si ha indebitto soggettivo, cioè, quando il rapporto obbligatorio cui la prestazione si riferisce esiste, ma non corre tra le parti fra cui il pagamento è avvenuto. La giurisprudenza ha, invero, equiparato un'ipotesi di indebitto soggettivo a quella di indebitto oggettivo, facendola rientrare sotto la disciplina dell'art. 2033



c.c., ma si tratta solo del caso di indebito *ex latere accipientis*, cioè quando è colui che riceve il pagamento a non essere titolare del credito.

9.4. Viceversa, in caso di indebito *ex latere solventis* (cioè quando il *solvens*, pur non essendo debitore, paga ad un terzo che è realmente creditore, anche se nei confronti di un altro soggetto) si rientra nel caso disciplinato dall'art. 2036 c.c.. Ebbene, l'art. 2036 consente la ripetizione solo se il terzo ha pagato nella convinzione di essere debitore e se ciò è avvenuto in forza di un errore scusabile. Nel caso di specie non ricorre alcuna delle predette condizioni; **[REDACTED]** ha sempre contestato, in tutte le opposizioni che ha fatto e pure in questa sede, di essere debitore e, in più, non può dirsi nemmeno che abbia pagato (in realtà non ha ancora pagato, ma questo aspetto sarà esaminato più avanti) per un errore scusabile. **[REDACTED]** è tenuto a pagare in conseguenza di un provvedimento giudiziale emesso in forza dell'art. 548 c.p.c., non avendo egli reso la relativa dichiarazione ed essendosi pertanto realizzata la cd *ficta confessio*. In più, l'opposizione spiegata contro l'ordinanza di assegnazione è stata azionata tardivamente, con conseguente dichiarazione di inammissibilità, confermata dalla Corte di cassazione. Non è pertanto sostenibile che **[REDACTED]** debba pagare in forza di un suo comportamento incolpevole, essendo invece evidente la sua negligenza. Posto che non ricorrono le condizioni di operatività del primo comma dell'art. 2036 c.c., si deve ritenere che il terzo (**[REDACTED]**, laddove anche venisse accertato che il suo debito non esisteva, potrebbe al più agire in surrogatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2036 c.c.. La questione sembra chiara e, d'altronde, già lo era al momento di licenziare il Codice; risulta dalla Relazione del guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942, punto 790, che, in tema di surrogazione ex comma III, "...si è estesa tale surrogazione ad ogni caso in cui la ripetizione, nell'indebito soggettivo, non è ammessa e quindi anche al caso di errore inescusabile". L'articolo 2036, comma 3 (surroga), ha perciò carattere generale e trova applicazione in ogni caso in cui, per qualsiasi ragione incidente sugli indicati presupposti, la ripetizione nell'indebito soggettivo non possa essere ammessa. Dunque, al più **[REDACTED]** potrebbe ottenere non una ripetizione (neppure ove il pagamento fosse avvenuto), ma una surroga nella posizione creditoria verso la Libia (il punto è pacifico anche in giurisprudenza: "Con sentenza n. 6346-81 questa Corte, dopo di avere premesso che non sussiste l'indebito soggettivo, con il conseguente diritto del solvens alla ripetizione, ove un soggetto abbia adempito un debito altrui ben sapendo di non essere debitore, non potendo tale pagamento considerarsi effettuato in situazione di errore, ha precisato, però, che in questa ipotesi vi è luogo soltanto alla surrogazione del solvens nei diritti del creditore, ai sensi dell'art. 2036 terzo comma C.C."; cfr. Cass. 1981/1995; "il motivo è infondato, giacché esattamente il collegio d'appello ha ravvisato la fattispecie d'indebito soggettivo regolata dall'art. 2036 c.c., secondo cui (primo comma) "chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base ad un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito" e (terzo comma) "quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore"; che l'indebito soggettivo, pertanto, non sussiste né è data ripetizione, ove un soggetto abbia adempito un obbligo altrui con la consapevolezza di non essere debitore, non potendo tale adempimento aversi ad errore, salva la surrogazione nei diritti del creditore (Cass. 20 settembre 1971 n. 2611, 28 novembre 1981 n. 6346, 22 febbraio 1995 n. 1981)"; cfr. Cass. 17120/2002).

9.5. Altra ragione fondamentale che induce ad escludere in radice il ricorso all'azione di ripetizione per indebito, tanto ex art. 2033, quanto ex art. 2036, si rinviene nel mancato avvenuto pagamento della somma, prontamente eccepito dalla odierna reclamante. Non si



tratta di un'eccezione formalistica, ma della carenza assoluta di un presupposto dell'azione: è evidente, anche da un punto di vista logico, che un'azione recuperatoria si possa esperire solo se vi è qualcosa da recuperare, qualcosa, cioè, che è entrato nella disponibilità di un altro soggetto e che non si può riprendere autonomamente, senza la sua cooperazione. Nel caso di specie non c'è stato alcun pagamento perché [redacted] lo ha bloccato prima che avvenisse il trasferimento della somma di denaro; così facendo, però, ha impedito sul nascere il verificarsi della condizione principale per l'esperimento dell'azione recuperatoria. Tantomeno può ritenersi che l'azione sia volta alla restituzione del credito, sul presupposto che l'assegnazione ex art. 533 c.p.c. realizzi, in concreto, una cessione al creditore procedente del credito del debitore originario verso il terzo.

9.6. Innanzitutto, non si rinviene alcuna pronuncia giudiziale, neanche di merito, in cui si affermi che la cessione di credito possa essere oggetto di azione recuperatoria. E ciò è evidente per due ordini di ragioni. Intanto, perché la norma parla di "pagamento" (art. 2033 c.c.) e di "pagato" (art. 2036 c.c.), con ciò lasciando intendere uno spostamento patrimoniale e non il semplice trasferimento di un rapporto obbligatorio. In secondo luogo, perché per porre nel nulla una cessione di credito non vi è alcun bisogno di un intervento esterno, essendo sufficiente ottenere l'invalidazione della cessione per sterilizzarne ogni effetto nei confronti del cedente (in tal senso è da sempre orientata anche la dottrina dominante). Da qui l'evidente insussistenza dei presupposti per un'azione recuperatoria. Se la cessione è invalida, il giudice ne dichiara la nullità o ne pronuncia l'annullamento e non vi è alcun trasferimento di alcunché che debba essere fatto dall'*accipiens* al *solvens*. Diversa è l'ipotesi in cui per effetto della cessione ci sia stato l'incasso effettivo, perché in tal caso deve essere recuperata la somma trasferita da un soggetto ad un altro.

9.7. La soluzione qui adottata è anche la più aderente al tenore letterale della norma; oggetto di assegnazione ex art. 553 c.p.c., infatti, non è un credito, ma una somma determinata, come chiaramente afferma la stessa norma ("*somme ..., il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione...*"). Ora, poiché nel pignoramento presso terzi il giudice non ha la disponibilità delle somme (come, invece, avviene nel caso del ricavato di una vendita forzata), il suo ordine non comporta l'immediato soddisfacimento del creditore, poiché è ben possibile, come avvenuto nel caso di specie, che il terzo non adempia. Il giudice assegna una somma che si trova nella disponibilità di un terzo e, dunque, è come se costituisse un'obbligazione a carico del terzo pignorato ed a favore del creditore, obbligazione che è uguale (salvo per l'entità, che può essere minore) al credito che il debitore principale vanta verso il terzo pignorato. Ed è per questo che la giurisprudenza richiama la figura della cessione del credito dal debitore esecutato al creditore procedente, ma forse dovrebbe più propriamente parlarsi di trasferimento coattivo del credito, dato che avviene per ordine giudiziale. Ma l'istituto giuridico del trasferimento/cessione del credito non è un pagamento, prima di tutto perché non ha natura satisfattiva, essendo pacifico che la soddisfazione del creditore avviene solo con l'effettivo incasso della somma assegnata (dunque, con l'adempimento del credito trasferito/ceduto).

9.8. Il trasferimento del credito è solo lo strumento mediante il quale il creditore procedente può ottenere il pagamento disposto ex art. 553 c.p.c., se il terzo non paga di sua spontanea volontà (se il terzo paga, non ha senso parlare di trasferimento del credito, perché il terzo paga in adempimento dell'ordine diretto del giudice). Non è corretto, poi, dire che l'avvenuto trasferimento del credito costituisce già di per sé un impoverimento del



debitore ed un arricchimento del creditore, perché, come peraltro ben emerge dal caso in esame, finché il creditore non incassa e, soprattutto, di fronte ad un atteggiamento negativo del terzo, che non vuole pagare, alcun valore patrimoniale proprio (soprattutto non pari all'entità della somma assegnata) può avere quel diritto di credito. Non di valore patrimoniale, dunque, deve parlarsi, ma semmai di utilità giuridica, quale strumento per obbligare il terzo renitente all'effettivo pagamento, unico atto materiale suscettibile, in astratto, di ripetizione. Il trasferimento del credito, dunque, può, semmai, avere un'utilità "giuridica" per il creditore, nel senso che gli consente di azionare una nuova procedura esecutiva per costringere il terzo a pagare. La verità è che il credito verso il terzo non è l'oggetto dell'assegnazione (e, dunque, un pagamento ai sensi dell'art. 2033 c.c.), ma è semplicemente lo strumento che consente al creditore di azionare la sua pretesa in caso di inadempimento. Tanto che è pacifico che il pagamento del creditore, cioè la sua soddisfazione, avviene solo con l'effettivo incasso della somma assegnata ex art. 553 c.p.c.

9.9. Sotto il profilo dell'impoverimento del debitore per effetto del semplice trasferimento del credito ex art. 553 c.p.c., **1** cita l'ordinanza cautelare del Tribunale di Roma (emessa nel procedimento "gemello", svolto nei confronti del Giamminuti), laddove sostiene che oggetto di ripetizione può essere anche il credito, in quanto *"già con la mera emissione dell'ordinanza di assegnazione il patrimonio del debitore esecutato subisce una diminuzione, per effetto della immediata efficacia traslativa della titolarità del credito pignorato"* (cfr. pag. 4). Ora, che la semplice assegnazione della somma, con il trasferimento del credito, comporti già di per sé una diminuzione del patrimonio, è affermazione estranea al precedente giurisprudenziale richiamato: la pronuncia della Corte di Cassazione n. 17441/2018 si limita ad affermare che l'ordinanza di assegnazione opera l'immediato trasferimento del credito spettante verso il terzo dal debitore esecutato al creditore pignorante; si tratta di una considerazione pacifica e di una precisazione che il giudice di legittimità ha dovuto fare di fronte ad una tesi del ricorrente, in quella causa, secondo cui il credito si sarebbe trasferito in favore del creditore pignorante solo con il pagamento, il che è all'evidenza una tesi del tutto infondata.

9.10. Quanto alla pronuncia C. Civ. Cass. n. 3602/2018, citata da **1** a pag. 36, nota 52, si deve preliminarmente osservare che detta ordinanza si riferisce ad un caso particolare, in cui il debitore principale era fallito, e dunque si valutava l'operatività della norma speciale di cui all'art. 44 della Legge Fallimentare. In secondo luogo, la questione esaminata dalla Corte non era sull'effetto depauperativo o meno del trasferimento di credito conseguente all'assegnazione ex art. 553 c.p.c., bensì ancora una volta sull'immediata *efficacia traslativa* di tale atto, indipendentemente dal momento del successivo pagamento (*"...la questione che si pone nel presente giudizio riguarda, più radicalmente, la natura e la funzione dell'ordinanza di assegnazione, se essa sia di per sé idonea a determinare il trasferimento del credito dal debitore esecutato al creditore procedente: ciò presbè riconoscendo al provvedimento una funzione immediatamente traslativa, consegue che il terzo assegnato che paghi dopo l'ordinanza di assegnazione al debitore esecutato pone in essere un pagamento indebito, suscettibile di essere ripetuto mediante l'azione di restituzione..."* cfr. in motivazione, pag. 6, Cass. 3602 del 2018). In terzo luogo, anche ove si volesse riconoscere alla semplice ordinanza di assegnazione un qualche effetto depauperativo per il debitore principale, ciò non toglie che non si tratterebbe comunque di atto suscettibile di ripetibilità ex art. 2033/2036, come si è già detto in precedenza, sia perché non qualificabile come pagamento, sia in quanto la ripetibilità non risiede tanto nell'effetto patrimoniale dell'atto, quanto piuttosto nella sua materialità.



9.11. Parimenti, non sono pertinenti le considerazioni, pur se corrette, relative alla chiusura della fase esecutiva con l'assegnazione. Si tratta di affermazione condivisibile, ma che non qualifica come "pagamento" ai sensi dell'art. 2033 c.c. il trasferimento di credito (in forza dell'assegnazione della somma da parte del giudice). L'esecuzione termina con l'assegnazione non perché questa soddisfa di per sé il creditore, ma perché il giudice ha terminato il suo compito, che nell'espropriazione presso terzi è quello di assegnare una somma detenuta da un altro soggetto e dunque attribuire al creditore il diritto di chiederla, tramite l'obbligazione che si genera (o, se si preferisce, si trasferisce coattivamente) attraverso l'ordinanza di assegnazione. Altro il giudice non può fare, rimanendo la fase dell'adempimento del terzo non solo estranea all'esecuzione, che termina con l'assegnazione, ma pure del tutto eventuale. Pertanto, affermare che il trasferimento del credito che si genera mediante l'assegnazione ex art. 553 c.p.c. costituisce un pagamento è errato e, comunque, tale atto, di per sé, non comporta alcun pagamento, ma costituisce solamente il titolo giuridico del successivo trasferimento di denaro (che sia effettuato spontaneamente dal terzo pignorato, diventato debitore del creditore procedente, oppure attraverso una nuova procedura esecutiva).

9.12. Al di là delle predette osservazioni, si deve comunque prendere atto che, ancora una volta, la richiamata ricostruzione è contraria alla giurisprudenza dominante, se non univoca, in materia di pagamento ripetibile nelle azioni di ripetizione dell'indebitto. Innanzitutto, vi è nella legge un preciso riferimento letterale al "pagamento" (art. 2033 c.c.) e a "pagato" (art. 2036 c.c.), il che rende già di per sé difficile ipotizzare che il trasferimento di un credito possa essere oggetto di ripetizione, ma se si pone mente alla formulazione dell'art. 2036 c.c., si deve concludere che l'atto di cui si ipotizza la ripetizione è proprio un *atto materiale* di adempimento del credito (sebbene effettuato non dal reale debitore), cioè il *trasferimento* di denaro dal debitore (nel caso di specie, il terzo pignorato) al creditore. La norma si riferisce pacificamente all'atto materiale estintivo di adempimento del credito, non al trasferimento del o di un diritto di credito. E ancora più chiaro è il tenore letterale dell'art. 2033 c.c., laddove afferma che "*Cbi ha eseguito un pagamento...*"; il pagamento è proprio l'atto materiale di adempimento dell'obbligazione che si assume inesistente (oggettivamente o soggettivamente).

9.13. Peraltro, come si è detto, la tesi è assolutamente pacifica sia in dottrina che in giurisprudenza; non consta che la giurisprudenza, di legittimità così come di merito, abbia mai affermato che la *cessione di credito* può essere ripetibile ex artt. 2033 o 2036 c.c.. E ciò è più che logico, poiché la caratteristica delle azioni di ripetizione dell'indebitto è proprio la necessità di ottenere indietro qualche cosa, al fine di ripristinare una situazione giuridica che si assume violata. In altri termini, l'azione di ripetizione è caratterizzata dal fatto che una normale azione di invalidità non sarebbe in grado di soddisfare l'attore vittorioso, perché è necessaria la cooperazione dell'*accipiens* attraverso l'esecuzione di un *atto materiale* uguale e contrario a quello "viziato". Lo stesso carattere non è proprio della maggior parte degli atti giuridici, che perdono la loro efficacia per il semplice effetto di una pronuncia giudiziale e non richiedono alcun trasferimento, alcun atto materiale. L'azione di indebitto, in definitiva, è tipica degli atti materiali e non dei negozi giuridici, perché mentre i primi richiedono un atto eguale e in verso opposto, per il ripristino della situazione violata, i secondi permettono di ottenere il ripristino dello *status quo ante* semplicemente attraverso l'invalidazione. Ed è per questo motivo che anche la dottrina dominante sostiene che siano



da escludere dall'ambito della ripetizione dell'indebito le prestazioni non materiali, e cioè quelle consistenti in atti giuridici. Tali prestazioni, ripetute non sono ripetibili e non ripetizione, ma devono essere valutate sul piano della validità. La stessa sentenza citata da ~~XXXX~~ (Cassazione civile sez. II, 07/02/1987, n.1250, di cui si dirà a breve) afferma che *"l'azione di ripetizione di indebito oggettivo, prevista dall'art. 2033 c.c., ... non è in sostanza che una azione di nullità per mancanza di causa"*. La differenza, dunque, tra un'ordinaria azione di nullità e l'azione di ripetizione sta proprio nel fatto che in quest'ultima, per ottenere il ripristino della situazione violata, è necessario un atto materiale di ritrasferimento del bene (denaro, altro bene fungibile o bene determinato), mentre nella prima lo stesso effetto si ottiene con la pronuncia giudiziale, non essendovi alcunchè da ritrasferire.

9.14. A conferma delle superiori osservazioni, giova richiamare la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: *"L'azione di indebito oggettivo ha carattere restitutorio, cosicché la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 e ss. cod. civ. (e cioè quando abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata)..."* (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6747 del 21/03/2014, Rv. 630568 - 01; conf. Sez. 3 - , Sentenza n. 10810 del 05/06/2020, Rv. 658166 - 01); *"In tema di ripetizione di indebito oggettivo, la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole degli artt. 2033 e ss. cod. civ..."* (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9052 del 15/04/2010, Rv. 612682 - 01); si veda anche la più risalente Cass. sez. 3, Sentenza n. 2029 del 02/04/1982, Rv. 419889, che, nell'ammettere la ripetizione sia di un dare che di un *facere* (ma sia il dare che il *facere* sono attività materiali e non semplici rapporti giuridici di obbligazione), afferma espressamente che *"il termine "pagamento" non è riferibile soltanto ad una somma di danaro, bensì è comprensivo della effettuazione di ogni prestazione derivante da un vincolo obbligatorio"*, con ciò confermando che è la prestazione eseguita in forza dell'obbligazione, e non l'obbligazione in sé, a poter essere oggetto di ripetizione.

9.15. Anche Cassazione civile sez. II, 07/02/1987, n.1250, citata come precedente difforme, in realtà – a parte la sua risalenza nel tempo – non afferma affatto che una cessione di credito sia ripetibile; nel caso di specie si trattava, infatti, sia di pagamenti in denaro che di cambiali, la cui differenza con una ordinaria cessione di credito è evidente, dato che il titolo incorpora sì un diritto di credito, ma con la particolarità che il titolo circola e viene spesso accettato come mezzo di pagamento. La cambiale è un titolo di credito all'ordine, formale e astratto, che costituisce titolo esecutivo e che attribuisce al legittimo possessore il diritto incondizionato di farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata sul titolo. Per questo la cambiale è spesso considerata, addirittura, un surrogato della moneta. Non è chi non possa vedere le enormi differenze con una cessione di credito, senza contare che, posto che il credito è integrato nel titolo cartolare e potendo questo essere trasferito, sempre di attività materiale di consegna si tratta, con il che ben può ipotizzarsi la restituzione fisica di una cambiale, mentre resta sempre impossibile la restituzione materiale di un negozio giuridico di obbligazione.

9.16. A ciò si aggiunga che non è ben chiaro se l'azione di ripetizione prospettata dall'~~XXXX~~ sia riferibile al primo o al secondo pignoramento presso terzi. Nel primo caso, che sembrerebbe più corretto, dato che l'obbligazione di pagamento nasce dall'assegnazione avvenuta nella prima procedura, di cui la seconda costituisce solo una "propaggine" meramente esecutiva, l'azione prospettata sarebbe inammissibile anche per un difetto di legittimazione attiva. Ammesso che l'ordinanza di assegnazione ex art. 533 c.p.c. configuri



una cessione del credito, nel caso che ci occupa ci troviamo di fronte ad un credito della Libia verso [REDACTED] che sarebbe stato trasferito a [REDACTED]. [REDACTED] ha acquistato, in modo coattivamente a [REDACTED] un credito di cui astrattamente è titolare la Libia, per cui l'eventuale azione recuperatoria, che comporta il passaggio inverso dell'attribuzione patrimoniale, dovrebbe vedere il ritrasferimento da [REDACTED] alla Libia. Di certo non si potrebbe restituire a [REDACTED] un credito che è della Libia. È anche per questa semplice considerazione che non può ritenersi oggetto di azione recuperatoria una cessione di credito: solo pagando, in esecuzione della cessione coattiva del credito, [REDACTED] diventa legittimato (in teoria, fermo restando quanto si è sopra argomentato in relazione alla fattispecie specifica oggi in esame) a richiedere la restituzione della somma, perché in questo caso il passaggio del bene denaro avviene tra [REDACTED] e [REDACTED] e, pertanto, il passaggio inverso è da [REDACTED] a [REDACTED]. Ma nel caso di trasferimento di un credito da un soggetto ad un altro sono i due titolari del credito a doversi semmai restituire lo stesso, il che rende evidentemente carente di legittimazione attiva il terzo *debitor debitoris*.

9.17. Quanto detto sopra vale, ovviamente, con riferimento all'assegnazione ex 553 c.p.c. avvenuta nella prima esecuzione, iscritta a R.G. n. 20812/2016. Peraltro, ove invece l'indebitato dovesse essere riferito all'assegnazione della somma nell'espropriazione presso il terzo BNL, allora non sarebbe più valido il ragionamento sul difetto di legittimazione, ma vi sarebbe un altro ostacolo alla configurabilità dell'azione (oltre a quelli già esposti in precedenza). [REDACTED], infatti, non può, nell'opposizione ex art. 617 c.p.c. svolta contro l'ordinanza di assegnazione a [REDACTED] del suo credito nei confronti della banca BNL, sollevare questioni attinenti ad elementi già scrutinati nella esecuzione precedente, il cui provvedimento finale di assegnazione costituisce il titolo esecutivo (*ex multis*, Cass. n. 7231/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26584 del 2023) della successiva espropriazione presso terzi. Anche questo è pacifico e, tra l'altro, è stato affermato dalla Corte di cassazione in altra causa per crediti verso la Libia (Cass. 9653/2023: *“trattandosi di una opposizione all'esecuzione avverso atto di precetto intimato sulla base di una precedente ordinanza di assegnazione, devono ritenersi estranee all'oggetto del presente giudizio tutte le considerazioni relative alla legittimità dell'ordinanza di assegnazione posta a base dell'atto di precetto opposto. (...) Si tratta, infatti, di profili tutti relativi alla legittimità del provvedimento che ha definito la procedura esecutiva instaurata da CO.F.A. S.r.l. nei confronti dello Stato della Libia e che avrebbero eventualmente dovuto e potuto essere posti esclusivamente nell'ambito di quella procedura esecutiva, mentre non possono avere alcun rilievo nel presente giudizio, nell'ambito del quale l'ordinanza di assegnazione costituisce il titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto opposto, del quale, come tale, non possono essere rimessi in discussione né i presupposti di emissione né il contenuto. L'oggetto del presente giudizio, in altri termini, è esclusivamente quello di accertare se, sulla base del titolo esecutivo fatto valere con l'atto di precetto opposto, sussista il diritto dell'intimante di procedere ad esecuzione forzata ed in quali limiti (...) La legittimità di detto titolo e i presupposti della sua emissione non possono, invece, essere contestati o messi in discussione nella presente sede”*).

10. SEGUE: L'AZIONE DI ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA.

10.1. Sebbene [REDACTED] abbia dichiarato di non voler attivare tale rimedio, occorre spendere due parole sul punto, dato che la reclamante invece ne tratta come azione che ricomprende in sé le azioni di ripetizione. Ebbene, in primo luogo, occorre osservare che l'azione di arricchimento senza causa è pacificamente un'azione residuale, ossia esperibile quando manchino altri rimedi “propri” che consentano al soggetto di ottenere lo stesso risultato. Le



Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che l'astratta sussistenza di un'altra azione (independentemente, dunque, dal fatto che essa sia stata in precedenza esercitata o che non sia più esercitabile per prescrizione o decadenza) preclude il ricorso all'azione di arricchimento senza causa (cfr. *ex multis* Cass. n. 1473/1960; Cass. n. 1278 del 29/05/1962; Cass. n. 1737/1963; Cass. n. 3582/1968; Cass. n. 1073/1974; Cass. n. 1849/1980; Cass. n. 12242/2016; Cass. n. 20528/2017; Cass. n. 8694/2018; Cass. n. 29988/2018; Cass. n. 4909/2023, Cass. S.U. n. 28042/2008 e Cass. S.U. n. 9531/1996).

10.2. Ancora di recente, le Sezioni Unite hanno affermato che *“Va, pertanto, tenuto fermo il principio per cui resta precluso l'esercizio dell'azione di arricchimento ove l'azione suscettibile di proposizione in via principale sia andata persa per un comportamento imputabile all'impoverito e, quindi, con riferimento ai casi di più frequente applicazione, per la prescrizione ovvero per la decadenza. (...) La regola della sussidiarietà impone di affermare che, se l'impoverito dispone di altre difese, l'azione di arricchimento non può essere esercitata, e ciò vale anche se le altre difese, già pertinenti al soggetto, siano andate perdute, come appunto nel caso della prescrizione. Né può trascurarsi l'argomento speso da autorevole dottrina secondo cui “concedere in questi casi l'azione di arricchimento, significherebbe frustrare la finalità di quegli istituti, che consiste proprio nel determinare la perdita di un diritto a danno di chi non lo ha esercitato”.* (Cass. S.U. 33954/2023). Nel caso di specie, è sufficiente osservare che per l'accertamento dell'inesistenza del credito e, quindi, per evitare una situazione di arricchimento, il terzo pignorato aveva a disposizione l'azione tipica (ed esclusiva) dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (e, peraltro, l'ha effettivamente esercitata e molte di tali azioni sono tuttora in corso). D'altronde, l'azione tipica non deve necessariamente essere esperibile nel momento in cui si propone l'azione di arricchimento, e cioè a danno fatto, essendo sufficiente che sia prevista dall'ordinamento per evitare il verificarsi o il consolidarsi della situazione dannosa. In tal senso già si esprimeva il Ministro guardasigilli Dino Grandi nella sua relazione al codice civile del 4 aprile 1942, al punto 792, ove affermava che l'azione era *“... diretta ad omiare all'indebita locupletazione nei casi in cui non sia possibile impedirla con l'esperimento di azioni particolari, della stessa o di diversa natura”*.

10.3. L'azione di arricchimento ha, poi, altri tre presupposti: l'assenza di giusta causa, l'arricchimento dell'*accipiens* e l'impoverimento del *solvens*. Ora, senza dilungarsi sull'argomento, non può certo ritenersi priva di causa l'attribuzione patrimoniale che il creditore riceve, per atto di un giudice, all'esito di una procedura espropriativa che si è svolta nel rispetto delle regole sue proprie ed all'interno della quale i soggetti coinvolti sono stati messi in grado di tutelare i propri diritti. In secondo luogo, non pare potersi configurare nemmeno quale “arricchimento” da parte del creditore la percezione di una somma di cui egli è legittimamente creditore. Resta la valutazione dell'impoverimento del *solvens*, ma a tal fine occorre ancora una volta ribadire che ove [REDACTED] fosse debitore della Libia, egli non subirebbe ovviamente alcun pregiudizio; nel caso, invece, in cui il terzo pignorato non fosse effettivamente debitore del debitore principale, non vi sarebbe comunque un impoverimento, dal punto di vista giuridico, poiché egli sarebbe surrogato nei diritti del creditore precedente e potrebbe quindi rivalersi sul debitore (nel nostro caso, lo Stato della Libia), ciò dovendosi considerare anche in merito alla residualità dell'azione di arricchimento. Ad una sommaria delibazione, dunque, anche l'azione di arricchimento non sarebbe stata di per sé fondata, per difetto dei suoi presupposti.

11. SEGUE: SULL'AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO.



11.1. Quanto alla paventata azione risarcitoria, essa dipende ovviamente dalla esperibilità dell'azione principale di accertamento di inesistenza del credito, che è stata esclusa, e, peraltro, è sufficiente far riferimento alle considerazioni espresse, sul punto, dal giudice di prime cure. Resta da aggiungere, brevemente, che è indiscutibile la negligenza di [REDACTED] nella procedura esecutiva, per cui eventuali effetti dannosi che si fossero verificati dovrebbero più verosimilmente far capo a [REDACTED] (persino in caso di accertata inesistenza del credito), piuttosto che al creditore che ha agito nel rispetto delle regole dell'esecuzione. In secondo luogo, è del tutto apodittica e indimostrata l'affermazione di [REDACTED], secondo cui [REDACTED] è perfettamente consapevole dell'inesistenza del credito di Libia verso [REDACTED]. In verità, nessuno sa con certezza (al di là della verità processuale) se questo debito esista o meno e, quantomeno per le valutazioni espresse in questa sede, nessuno lo potrà mai sapere, dato che la prospettata azione di accertamento è inammissibile; le stesse considerazioni espresse nel provvedimento impugnato erano evidentemente di natura sommaria e, comunque, derivanti da una consulenza di parte, mai sottoposta ad alcun controllo di un consulente tecnico imparziale. In ogni caso, del tutto condivisibili sono le considerazioni del giudice monocratico della prima fase sul fatto che [REDACTED] è intervenuta in un'espropriazione del tutto regolarmente, mentre a tutte le decisioni prese nelle altre procedure non può attribuirsi alcun significato sostanziale, essendo invece declinabili come il frutto di scelte processuali.

12. SUL PERICULUM IN MORA

12.1. Le considerazioni fin qui svolte in ordine al *funus* e alla richiamata inammissibilità delle azioni di merito sottese alla cautela, inducono all'accoglimento del reclamo, con assorbimento di ogni ulteriore questione relativa al *periculum in mora*. Tuttavia, per completezza, alcune osservazioni si rendono opportune in ordine a tale requisito. [REDACTED] censura l'ordinanza reclamata, in ordine al *periculum*, per la mancata indicazione della misura degli interessi applicati alle somme oggetto di sequestro (pag. 54 del reclamo). È appena il caso di evidenziare che non è compito di questo Collegio occuparsi di questioni relative all'aggiornamento della somma oggetto di assegnazione, sotto il profilo degli interessi e della rivalutazione monetaria. Il Collegio del reclamo deve unicamente valutare se sussistano o meno i presupposti per la concessione della cautela, così confermando o revocando i provvedimenti emessi nella prima fase. Si deve peraltro rilevare che nel provvedimento di assegnazione del giudice dell'esecuzione è espressamente indicato che sulla somma oggetto di assegnazione sono dovuti gli interessi ex art. 1284, co. IV, c.c. dal 15.12.2023 fino al pagamento e che "Nel caso di sequestro conservativo o di pignoramento di crediti, il terzo sequestratario o pignorato, costituito "ex lege" custode delle somme pignorate, è tenuto alla corresponsione degli interessi nella misura e con le decorrenze previste dal rapporto da cui origina il credito pignorato, accrescendosi gli interessi così maturati al compendio sequestrato o pignorato ai sensi dell'art. 2912 c.c. quali frutti civili" (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15308 del 6 giugno 2019). Del pari, non può darsi seguito alla richiesta di invio degli atti del presente procedimento alla Consob, alla Procura presso la Corte dei Conti e alla Borsa Italiana, formulata da parte reclamante in ordine alla verifica di veridicità di quanto affermato da [REDACTED] - in ordine alla insussistenza di propri debiti nei confronti della Libia - non emergendo elementi tali da giustificare l'accoglimento di tale istanza, che richiede in ogni caso una più pregnante valutazione di merito, all'esito di un giudizio a cognizione piena.



12.2. Per tutti i motivi esposti, respinta ogni diversa istanza, il Tribunale accoglie il reclamo e revoca i provvedimenti cautelari emessi dal giudice monocratico *in audita altera parte* in data 26.01.2024 e in contraddittorio in data 18.03.2024; consegue all'accoglimento del reclamo l'immediata cessazione di efficacia di qualunque vincolo disposto in esecuzione del concesso sequestro conservativo.

13. SPESE DI LITE

13.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando lo scaglione determinato dal valore della controversia e tenuto conto della peculiare ed eccezionale complessità delle questioni affrontate e delle difese svolte. Per l'effetto, la reclamata [REDACTED] deve essere condannata alla rifusione, in favore della reclamante, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 80.000,00, comprendenti sia la prima fase che la presente fase di reclamo, il tutto oltre accessori come per legge.

PQM

Il Tribunale di Cuneo,

accoglie il reclamo e per l'effetto

revoca tutti i provvedimenti cautelari concessi nella precedente fase, disponendo l'immediata perdita di efficacia di ogni sequestro conservativo eseguito in forza degli stessi; **condanna** [REDACTED] alla rifusione delle spese del procedimento cautelare della prima fase e della fase del reclamo, spese che si liquidano in complessivi euro 80.000,00 per compensi di entrambe le fasi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.

Cuneo 19 aprile 2024

Il Giudice Relatore

Dott. Ruggiero Berardi

Il Presidente
Demarchi Albengo

